

# Un invito a compiere una scelta di civiltà: la Corte europea dei diritti dell'uomo rinunci all'uso della testimonianza anonima come prova decisiva su cui fondare una sentenza di condanna


*An invitation to make a choice of civilization: the European  
Court of Human Rights renounces the use of anonymous testimony  
as a decisive proof to motive a conviction*


*Um convite a realizar uma escolha virtuosa: o Tribunal Europeu de  
Direitos Humanos renuncie ao uso da testemunha anônima como  
prova decisiva para fundamentar uma condenação*

**Simone Lonati<sup>1</sup>**

Department of Law, Bocconi University, Milano, Italy

simone.lonati@unibocconi.it

 [hiip://lattes.cnpq.br/6609456544742413](https://lattes.cnpq.br/6609456544742413)

 [hiips://orcid.org/0000-0003-2091-1373](https://orcid.org/0000-0003-2091-1373)

---

**RIASSUNTO:** Il presente lavoro propone una riflessione sull'utilizzo della testimonianza anonima da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo. L'analisi dei principali *leading cases*, risolti dai giudici di Strasburgo, permetterà di cogliere l'evoluzione della giurisprudenza europea su un tema così delicato a causa della grave menomazione che subisce il diritto di difesa dell'accusato quando sono impiegate all'interno del processo le testimonianze anonime. Le ultime sentenze intervenute su questo specifico tema preoccupano perché confermano il progressivo arretramento da parte della Corte europea sulla fondamentale garanzia del contraddittorio. Se, da un lato, si condivide la necessità di tutelare, all'interno del processo penale, diritti di soggetti diversi dall'imputato e si riconosce l'urgenza, a fronte di una situazione di pericolo per il testimone,

---

<sup>1</sup> Assistant Professor of Italian and European Criminal Procedure Law - Law Department - Università Bocconi.

di salvaguardarne l'incolumità e di preservare la fonte di prova, dall'altro, tuttavia, non si comprende, infatti, quale "counterbalancing procedures" possa restituire all'imputato ciò che gli viene tolto in termini di difesa non comunicandogli l'identità del testimone. Si tratta, allora, di compiere una scelta di civiltà domandandosi se in un processo che vuole continuare a definirsi «equo» l'accusa anonima possa essere tollerata.

**PAROLE CHIAVE:** testimonianza; prova penale; equo processo; diritto di difesa; diritti fondamentali.

**ABSTRACT:** *The purpose of this paper is to encourage a reflection on the use of anonymous witness evidence by the European Court of Human Rights. An analysis of the leading cases solved by the Strasbourg judges will provide an overview of the European case law developments on such a delicate topic, considering how the accused's right of defence is seriously impaired when anonymous depositions are admitted in proceedings. The Court's most recent decisions on this topic do create some concern. They represent a considerable step backward in the guaranteed right to confrontation, which, especially when dealing with anonymity, does not seem acceptable. While there is no question on the need to protect persons other than the accused in criminal proceedings and on the urgency to safeguard the safety of witnesses, when in danger, and preserve the source of evidence, on the other hand, it is hard to imagine what "counterbalancing procedures" could compensate for all that the accused is denied when the identity of the person making incriminating statements against him/her is concealed. It is, therefore, a matter of making a civilised choice, and of asking ourselves whether in a trial that still aspires to be defined as "fair", anonymous incriminations may be tolerated.*

**KEYWORDS:** witness evidence; criminal evidence; fair trial; right of defence; fundamental rights.

**RESUMO:** *O presente trabalho propõe uma reflexão sobre a utilização da testemunha anônima por parte do Tribunal Europeu de Direitos Humanos. A análise dos principais leading cases, resolvidos pelos juízes de Estrasburgo, permitirá compreender a evolução da jurisprudência europeia sobre essa temática delicada em razão de graves violações ao direito de defesa do acusado quando são empregadas no processo as testemunhas anônimas. As últimas sentenças pronunciadas sobre esse específico ponto preocupam porque confirmam o progressivo regresso por parte do Tribunal europeu em relação à fundamental garantia do contraditório. Se, por um lado, reconhece-se a necessidade de tutelar, dentro do processo penal, direitos de sujeitos além do imputado e percebe-se a urgência, diante de uma*

*situação de perigo para a testemunha, de tutelar a sua incolumidade e de preservar a fonte de prova, por outro, todavia, não se compreende quais “counterbalancing procedures” podem devolver ao imputado aquilo que lhe é tirado em termos de defesa ao não lhe revelar a identidade da testemunha. Trata-se, então, de realizar uma escolha de civilidade questionando-se se em um processo que queira continuar a sse definir “equitativo” a acusação anônima pode ser tolerada.*

**PALAVRAS-CHAVE:** *testemunha anônima; prova penal; processo equitativo; direito de defesa; direitos fundamentais.*

**SOMMARIO:** Introduzione. 1. La nozione “elastica” di testimone adottata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. 2. I testimoni «anonimi»: il difficile bilanciamento tra esigenze di tutela della collettività e diritti della difesa. 3. Segue: le soluzioni proposte dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. 4. Segue: sulla compatibilità delle dichiarazioni anonime con la Convenzione europea (Kostovski c. Paesi Bassi). 5. Segue: l’utilizzabilità delle dichiarazioni anonime ai fini delle indagini e come prova in una sentenza di condanna (Windisch c. Austria). 6. Segue: sui criteri di valutazione delle dichiarazioni anonime (Doorson c. Paesi Bassi). 7. Segue: le dichiarazioni anonime rese da agenti di polizia (Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi). 8. Segue: le dichiarazioni anonime provenienti da «agenti infiltrati» (Lüdi c. Svizzera). 9. L’«editto pretorio» in tema di ammissibilità e utilizzabilità della testimonianza anonima. 10. La valutazione della testimonianza anonima dopo le sentenze Al-Khawaja c. Regno Unito e Schatschaschwili c. Germania. 11. Conclusioni.

---

## INTRODUZIONE

Il presente lavoro<sup>2</sup> propone una riflessione sul tema della testimonianza anonima con particolare riguardo alle soluzioni individuate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo spesso richiamate per giustificare il ricorso all’istituto in questione nei singoli ordinamenti nazionali<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Il presente articolo costituisce la versione aggiornata e ampliata di un precedente lavoro pubblicato in lingua inglese su *European Criminal Law Review*, n.1/2018.

<sup>3</sup> Tale misura protettiva, espressamente richiamata dall’art. 24, par. 2, lett. a), della Convenzione di Palermo, è oramai prevista, seppur con specifici limiti,

L'esame dei principali *leading cases* affrontati dalla Corte di Strasburgo permetterà di comprendere i principi di diritto enunciati in quelle sentenze<sup>4</sup> e di cogliere l'evoluzione della giurisprudenza europea<sup>5</sup>

---

dalla maggior parte degli ordinamenti giuridici. Tale possibilità è ad esempio ammessa nell'ordinamento tedesco (art. 68 c.p.p.), in quello austriaco (artt. 166, 258 comma 3 e 323 comma 2 c.p.p.) e nei Paesi Bassi (artt. 136c, 226° e 226b). Altri Paesi stanno esaminando la possibilità di introdurre la figura del testimone anonimo, come ad esempio la Lituania e l'Ungheria. In Gran Bretagna la testimonianza anonima è stata esplicitamente ammessa in via legislativa dal *Criminal Evidence Act* del 2008, poi sostituito dal *Coroners and Justice Act* del 2009: sul punto v. HOWARTH, David, *The Criminal Evidence (Witness Anonymity) Act*, in *Archbold News*, 2008, p. 1; HOYANO, Laura C. H., *Coroners and Justice Act 2009: special measures directions take two: entrenching unequal access to justice?*, in *Criminal Law Review*, 2010, p. 345; ORMEROD, Daniel, *Blackstone's Criminal Practice*, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 1709 s.; ORMEROD, Daniel; CHOO, Andrew; EASTER, Rachel L., *Coroners and Justice Act 2009: the "witness anonymity" and "investigation anonymity" provisions*, in *Criminal Law Review*, 2010, p. 368; WARD, Alan Georgy, *The Evidence of Anonymous Witnesses in Criminal Courts: now and into the future*, in *The Denning Law Journal*, 2009, vol. 21, pp. 67-92. Con legge n. 136 del 2010 è stata espressamente contemplata per la prima volta nel sistema processuale italiano un'ipotesi di testimonianza anonima. Introducendo un nuovo comma 2-bis all'art. 479 c.p.p., è stato previsto che gli agenti e altri soggetti che abbiano agito sotto copertura siano sentiti con le forme dell'esame a distanza, rafforzato dall'adozione di cautele idonee a evitare che il volto dell'esaminando sia visibile e dalla possibilità di declinare le generalità impiegate nelle operazioni *undercover*. Le generalità indicate sono perciò fittizie e in alcun modo ricollegabili tanto alla vita passata del testimone.

<sup>4</sup> Come è stato autorevolmente sottolineato, le decisioni della Corte europea devono essere considerate, in quanto al loro valore di precedente, proprio in relazione al fatto che riguardano casi concreti e, quindi, la portata dei principi in esse enunciati deve essere necessariamente valutata tenendo in considerazione questa caratteristica (cfr. ZAGREBELSKY, Vladimiro, *Relazione svolta al convegno "Processo penale e giustizia europea"* (Torino, 26-27 settembre 2008), in AA. VV., *Processo penale e giustizia europea. Omaggio a Giovanni Conso*. Atti del Convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, Torino, 26-27 settembre, Giuffrè, 2010, p. 14, dove l'A. parla di «giurisprudenza casistica»).

<sup>5</sup> Per l'esame della giurisprudenza europea intervenuta sul tema vedi BARTOLE, Sergio; DE SENA, Pasquale; ZAGREBELSKY, Vladimiro, *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, Cedam, 2012; BERGER, Vincent, *Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme*, XII ed., Paris, Sirey, 2014; BERG, Leif, *Cohérence et impact de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme: liber amicorum Vincent*

su un tema così delicato a causa della grave menomazione che subisce il diritto di difesa quando sono impiegate all'interno del processo le testimonianze anonime. In questi casi, infatti, all'accusato viene preclusa (o comunque fortemente compromessa) la possibilità di indagare sulla credibilità e l'attendibilità del dichiarante.

L'analisi si concluderà verificando come il recente l'overruling della Grande Camera in tema di testimoni assenti (a partire dalla sentenza *Al-Khawaja c. Regno Unito* del 2011), abbia condizionato anche la giurisprudenza relativa all'uso delle dichiarazioni provenienti da fonti anonime. Gli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte europea su questo tema preoccupano perché, di fatto, consentono che una sentenza di condanna possa fondarsi in maniera determinante su dichiarazioni rilasciate da un soggetto che l'accusato non solo non ha mai potuto direttamente interrogare ma non ne conosce nemmeno l'identità e il suo passato. Ci troviamo di fronte a un ulteriore ennesimo arretramento sulla garanzia del contraddittorio da parte della Corte europea. Si tratta, allora, di compiere una scelta di civiltà domandandosi se in un processo che vuole continuare a definirsi «equo» l'accusa anonima possa essere tollerata.

---

Berger, Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2013; DI STASI, Angela (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano*, Padova, Cedam, 2016, pp. 303 s.; DOURNEAU-JOSETTE, Pascal, *Convention européenne des droits de l'homme: jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière pénale*, in *Rubrique de l'Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et de Procédure Pénale*, Paris, 2013; HARRIS, David John; O'BOYLE, Michael; WARBRICK, Colin (edited by) *Law of the European Convention on Human Rights*, III ed., Oxford-New York, Oxford University Press, 2014; KLIP, André, *European Criminal Law. An Integrative Approach*, III ed., Antwerp, Intersentia, 2016; LEACH, Philip, *Taking a case to the European Court of Human Rights*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2011; MARINGELE, Sarah, *European Human Rights Law. The work of European Court of Human Rights*, Hamburg, Anchor Academic Publishing, 2014; SUDRE, Frédéric; MARGUÉNAUD, Jean Pierre; ANDRIANTSIMBAZOVINA, Joël; GOUTTENOIRE, Adeline; GONZALES, Gèrarde; MILANO, Laure; SURREL, Hélène, *Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme*, VII ed., Paris, Presses Universitaires de France, 2015; SUDRE Frédéric, *Les conflits de droits dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, Anthemis 2014; TONAMI, Koji, *Yoroppa Jinken saibansho no hanrei* (Essential Cases of the European Court of Human Rights), Tokyo, Shinzan-sha, 2008.

## 1. LA NOZIONE “ELASTICA” DI TESTIMONE ADOTTATA DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.

Com'è noto, la lett. d dell'art. 6 par. 3 Cedu garantisce il diritto dell'accusato di «interrogare o fare interrogare» i testimoni<sup>6</sup>.

La giurisprudenza della Corte europea ha formulato nel corso degli anni una nozione autonoma di «testimone» chiarendo che, ai sensi della Convenzione, sono qualificate come testimoni tutte le persone che, «indipendentemente dal proprio status processuale, così come

---

<sup>6</sup> Per un'analisi dell'art. 6 par. 3 lett. d) Cedu si rinvia, senza pretesa di completezza, a BIRAL, Marianna, *The Right to Examine or Have Examined Witnesses as a Minimum Right for a Fair Trial*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2014, pp. 330 s.; CHIAVARIO, Mario, Commento all'art. 6, in BARTOLE, Sergio; CONFORTI, Benedetto; RAIMONDI, Guido (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*, Padova, Cedam, 2001, pp. 198-199; CHOO, Andrew, *Hearsay and Confrontation in Criminal Trial*, Oxford, Clarendon Press, 1996; DCAUX, Emmanuel; IMBERT, Pierre Henri; PETTITI, Louis Edmond (edited by), *La Convention européenne des droits de l'homme. Commentaire article par article*, Paris, Economica, 1995, pp. 145 s.; JACOBS, Francis; WHITE, Robin; OVEY, Clare (edited by), *The European Convention on Human Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 65 s. e pp. 282 s.; FOCARELLI, Carlo, *Equo processo e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, Cedam, 2001, p. 150 s.; LONATI, Simone, *Il diritto dell'accusato a “interrogare o fare interrogare” le fonti di prova a carico*, Torino, Giappichelli, 2008; KOSTORIS, Roberto E., *Manuale di procedura penale europea*, Milano, Giuffrè, 2017, pp. 146 s.; MAFFEI, Stefano, *The European Right to Confrontation in Criminal Proceedings – Absent, Anonymous and Vulnerable Witnesses*, Groningen, Europa Law Pub Netherlands, 2006; RENUCCI, Jean François, *Droit européen des droits de l'homme – Contentieux européen*, Paris, Lgdj, 2010, p. 475; SATZGER, Helmut, *International and European Criminal Law*, München, Hart Pub Ltd, 2012, pp. 161 s.; SPENCER, Jhon R., *Hearsay Evidence in Criminal Proceedings*, Oxford, Hart Publishing, 2008, chapters 1-2; UBERTIS, Giulio, *Principi di procedura penale europea*, Milano, Raffaello Cortina, 2000, p. 58; UBERTIS, Giulio; VIGANÒ, Francesco; (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino, Giappichelli, 2017, pp. 229 s.; ZACCHÈ, Francesco, *Gli effetti della giurisprudenza europea in tema di privilegio contro le autoincriminazioni e diritto al silenzio*, in BALSAMO, Antonio; KOSTORIS, Roberto E. (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 180; ZACCHÈ, Francesco, *Il diritto al confronto nella giurisprudenza europea*, in GAITO, Alfredo; CHINNICI, Daniela (a cura di), *Regole europee e processo penale*, Padova, Cedam, 2016, pp. 207 s.

regolato dalla legge nazionale, dispongono di informazioni riguardanti un processo penale»<sup>7</sup>.

Tale nozione risponde alla scelta interpretativa<sup>8</sup> adottata dalla Corte europea di considerare in generale la terminologia giuridica

<sup>7</sup> La definizione è tratta dalla Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri n. R(97)13, § 2 ed è ribadita nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri n. R (2005) 9, *Appendix*, § 1. V., in giurisprudenza, ad esempio, *Corte Eur. Dir. Uomo*, 19 febbraio 1991, *Isgrò c. Italia*, serie A n. 194-A, § 33; *Corte Eur. Dir. Uomo*, 20 novembre 1989, *Kostovski c. Paesi Bassi*, ric. n. 11454/85, § 40. Tale definizione è richiamata anche da LONATI, Simone, *Il diritto dell'accusato a "interrogare o fare interrogare" le fonti di prova a carico*, op. cit. p.180; DACAUX, Emmanuel; IMBERT, Pierre Henri; PETTITI, Louis Edmond (edited by), *La Convention européenne des droits de l'homme*, op.cit., p. 275; UBERTIS, Giulio, *Principi di procedura penale europea*, op.cit., p. 53; UBERTIS, Giulio; VIGANÒ, Francesco; (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, op.cit., pp. 229 s

<sup>8</sup> On the methods of interpretation adopted by the Court of Strasbourg, see, with no claim to exhaustiveness, DELMAS-MARTY, Mareille, *Pour un droit commun*, Paris, Le Seuil, 1994; DI STASI, Angela, (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano*, op.cit, pp. 34 s.; FOCARELLI, Carlo, *Equo processo e Convenzione europea*, op.cit., pag. 253; GANSHOF VAN DER MEERSCH, Walter J., *Quelques aperçus de la méthode d'interprétation de la Convention de Rome du 4 novembre 1950 par la Cour européenne des droits de l'homme*, in AA.VV., *Mélanges offerts à Robert Legros*, Brussels, Editions de l'Université del Bruxelles, 1985, p. 207; Id., *Les méthodes d'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme*, in TURP, Daniel; BEAUDOIN, Gerald, *Perspectives canadiennes et européennes des droits de la personne*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1986, p. 189; GOSS, Ryan, *Criminal Fair Trial Rights*, Portland, Hart Publishing 2014; GREER, Steven, *The European Convention on Human Rights: Achievements, Problems and Prospects*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, ch. 4; JACOBS, Francis; WHITE, Robin; OVEY, Clare (edited by), *The European Convention on Human Rights*, op. cit. pp. 65 s.; JACOT-GUILLARMOUD, Olivier, *Règles, méthodes et principes d'interprétation dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, in DACAUX, Emmanuel; IMBERT, Pierre Henri; PETTITI, Louis Edmond; (edited by), *La Convention européenne des droits de l'homme*, op. cit., pp. 41 s.; LONATI, Simone, *Fair Trial and the Interpretation Approach Adopted by the Strasbourg Court*, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2017, pp. 52-75; MATSCHER, Franz, 'Methods of Interpretation of the Convention', in MCDONALD, Ronald St. J.; MATSCHER, Franz; PETZOLD, Herbert (edited by), *The European System for the Protection of Human Rights*, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Law Intl, 1993, pp. 63 s.; MCINERNEY-LANKFORD, Siobhan, *Fragmentation of International Law Redux: the Case of Strasbourg*, in *Oxford Journal Legal Studies*, 2012, 32, (3), p. 624; MOSLER, Hermann, *Problems of Interpretation in the Case Law of the European*

contenuta nella Convenzione come dotata di un significato autonomo, indipendente e non necessariamente corrispondente a quello assunto da termini simili o identici negli ordinamenti degli Stati contraenti<sup>9</sup>.

Per garantire un'interpretazione uniforme, non è infatti possibile attribuire a determinati concetti il significato che essi rivestono in un singolo diritto nazionale, ma occorre elaborare una nozione che potremmo definire "elastica" capace, cioè, di "adattare" le esigenze sottese dalla Convenzione al singolo caso concreto che via via viene preso in considerazione<sup>10</sup>.

L'importanza dell'attribuzione di un significato autonomo per la nozione di testimone è stata chiarita per la prima volta nella sentenza *Engel e altri c. Paesi Bassi*. In quell'occasione, i giudici hanno spiegato che, se gli Stati membri potessero, a loro discrezione, classificare un

---

Court of Human Rights, in KALSHOVEN, Frits, *Essay on the Development of the International Legal Order*, Leyden, Springer, 1980, p. 149 s.; OST, François Les directives d'interprétation adoptées par la Cour européenne des droits de l'homme; l'esprit plutôt que la lettre?, in PERRIN, Jean François (edited by), *Les règles d'interprétation*, Freiburg, Ed. Universitaires, 1989, p. 90; Id., Originalità dei metodi di interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, in DELMAS-MARTY, Mareille (a cura di), *Verso un'Europa dei diritti dell'uomo*, Padova, Cedam 1994, cit., p. 277 s.; SUDRE, Frédéric, A propos du dynamisme interpretative de la Cour européenne des droit de l'homme', in *La Semaine Juridique, Edition Générale*, 11 Juillet 2001, I, no. 335, pp. 1365 s.; Id. (edited by), *L'interprétation de la Convention européenne des droit de l'homme*, Brussels, Nemesis-Bruylant, coll. « *Droit et justice* », n. 21, Bruxelles, 1998; VIGANÒ, Francesco, Il giudice penale e l'interpretazione conforme alle norme sovranazionali, in CORSO, Pier Maria; ZANETTI, Elena (a cura di), *Studi in onore di Mario Pisani*, II, Rimini, La Tribuna, 2010, pp. 634 s.

<sup>9</sup> Un esempio dell'idea di autonomia dei concetti utilizzati dalla Convenzione si rinviene fin dalla lontana sentenza *König c. Germania* del 28 giugno 1978, serie A, n. 27. Cfr., anche, *Corte Eur. Dir. Uomo*, Sez. III, 20 giugno 2000, *Maner c. Austria*, ric. n. 35401/97; *Corte Eur. Dir. Uomo*, 22 ottobre 1996, *Stubbings e altri c. Regno Unito*, serie A, 1996, n. 1487, § 50; *Corte Eur. Dir. Uomo*, 28 maggio 1995, *Ashingolone c. Regno Unito*, serie A, n. 93, § 57; *Corte Eur. Dir. Uomo*, 21 novembre 1994, *Fayed c. Regno Unito*, serie A, n. 294-B, § 65; *Corte Eur. Dir. Uomo*, 27 febbraio 1990, *Deweere c. Belgio*, cit., § 49.

<sup>10</sup> Sulla formulazione "per principi" delle norme costituzionali sui diritti fondamentali e sulle implicazioni di carattere interpretativo, oltre alle classiche analisi di DWORKIN, Ronald, *Taking Rights Seriously*, Cambridge, Harvard University Press., 1977; ZAGREBELSKY, Gustavo, *Il diritto mite*, Torino, Feltrinelli, 1992, pp. 148, 149 e pp. 199-203.



individuo come «testimone», l'applicazione delle previsioni dell'art. 6 Conv. eur. risulterebbe subordinata alla loro volontà sovrana. Una sfera di discrezionalità tanto estesa rischierebbe di condurre a risultati incompatibili con gli obiettivi e l'oggetto della Convenzione<sup>11</sup>.

D'altra parte, una definizione "restrittiva" di testimone imporrebbe, in primo luogo, un arbitrario confine al diritto al confronto, limitando soggettivamente la garanzia di «esaminare o far esaminare i testimoni a carico». In secondo luogo, porterebbe parimenti ad un'iniqua restrizione del diritto a richiedere ed ottenere la convocazione dei testimoni a discarico, come stabilito dalla seconda parte dell'articolo stesso<sup>12</sup>.

La giurisprudenza successiva della Corte ha poi contribuito a definire ulteriormente l'istituto, qualificando come «testimoniali» le dichiarazioni che, lette o meno in udienza, comparivano di fatto nel fascicolo dibattimentale<sup>13</sup>. La definizione di «testimone» acquista in questo caso una particolare ampiezza: l'unico requisito essenziale per includere un individuo nella "categoria" in esame è che le sue dichiarazioni testimoniali siano pervenute alla conoscenza del giudice (o della giuria), nulla contando che siano state lette o meno in udienza. Sufficiente è che le dichiarazioni stesse possano concretamente incidere sulla formazione del convincimento di chi deve esprimere il giudizio definitivo in ordine alla responsabilità dell'accusato.

La nozione autonoma elaborata dagli organi di Strasburgo è inoltre in grado di "assorbire" le molteplici e distinte categorie concettuali valorizzate dalla tradizione giuridica degli Stati. Così, ad esempio, dopo un orientamento restrittivo volto a interpretare l'alinea *d* del par. 3 dell'art. 6 Conv. eur. con riferimento ai soli testimoni e non anche ai «periti»<sup>14</sup>, è stata accolta in ambito europeo la "categoria" del

---

<sup>11</sup> Così, parafrasando, *Corte Eur. Dir. Uomo*, 8 giugno 1976, *Engel e altri c. Paesi Bassi*, cit., § 81.

<sup>12</sup> VAN DIJK, Pietr; VAN HOFF, Fried; VAN RIJIN, Arjen; ZWAAK, Leo (edited by), *Theory and practice of the European Convention on Human Rights*, Antwerpen – Oxford, Intersentia, p. 474.

<sup>13</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 20 novembre 1989, *Kostovski c. Paesi Bassi*, serie A, n. 166, § 40.

<sup>14</sup> Cfr. *Corte Eur. Dir. Uomo*, 28 agosto 1991, *Brandstetter c. Austria*, serie A, n. 211, § 20.

«testimone esperto»<sup>15</sup>, ossia di colui che, in ragione della sua competenza in una particolare materia, è stato designato dal tribunale o dalle parti affinché esponga il proprio parere su alcuni aspetti del caso<sup>16</sup>. In questo modo, i giudici europei hanno riconosciuto che ai soggetti cui si chiedono pareri tecnici<sup>17</sup> – periti e consulenti di parte<sup>18</sup> – la riferibilità delle regole qui considerate risulta, per loro, se non direttamente dalla lettera dell'art. 6 par. 3 lett. *d* Conv. eur., dal collegamento con la nozione di «*procès équitable*»<sup>19</sup>.

Nella medesima prospettiva, per quanto non «testimone» in senso tecnico, il «coimputato» può essere considerato tale ai sensi dell'art. 6 par. 3 lett. *d* Conv. eur.<sup>20</sup>. La nozione ampia di testimone ha permesso infatti alla Corte europea di considerare «non pertinente», con riferimento alle garanzie previste dal par. 3 dell'art. 6 Conv. eur., la circostanza, avanzata dallo Stato italiano, che le dichiarazioni provenivano

<sup>15</sup> Sulla nozione cfr. REYNOLDS, Michael; KING, Philip S.D., *The Expert Witness and His Evidence*, 2 ed., Oxford, Blackwell Scientific Publications, 1992, p. 21 ss.

<sup>16</sup> Il Comitato dei Ministri con la Raccomandazione, 10 settembre 1997, R(97)13, cit., ha esplicitamente incluso i periti nella categoria dei testimoni. Al § 1 del provvedimento si chiarisce infatti che con il termine «testimone» si intende «*taute persone qui, indépendamment de sa situation au regard des textes régissant la procédure pénale nationale, dispose d'informations en rapport avec une affaire pénale. Cette définition s'applique également aux experts et aux intèrprètes*». Con riferimento al sistema processuale penale italiano parlano di «testimone esperto» come categoria capace di ricomprendere la figura del consulente tecnico di parte e del perito, tra gli altri, DE CATALDO NEUBURGER, Luisella, *Esame e controesame nel processo penale*, Padova, Cedam, 2000, p. 251; KOSTORIS, Roberto E., *I consulenti tecnici nel processo penale*, Milano, Giuffrè, 1993.

<sup>17</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 6 maggio 1985, *Bönisch c. Austria*, cit., § 32. Cfr. anche, *mutatis mutandis*, *Corte Eur. Dir. Uomo*, 8 giugno 1976, *Engel e altri c. Paesi Bassi*, cit., § 91; *Corte Eur. Dir. Uomo*, 17 gennaio 1970, *Delcourt c. Francia*, cit., § 28.

<sup>18</sup> Cfr. il Rapporto della Commissione del 12 marzo 1984 nel caso *Bönisch c. Austria*, cit., § 88.

<sup>19</sup> Cfr. *Corte Eur. Dir. Uomo*, 20 novembre 1989, *Kostovski c. Paesi Bassi*, cit., § 25.

<sup>20</sup> Cfr., *inter alia*, *Corte Eur. Dir. Uomo*, 28 agosto 1992, *Artner c. Austria*, cit., § 19; *Corte Eur. Dir. Uomo*, 26 aprile 1991, *Asch c. Austria*, cit., § 25; *Corte Eur. Dir. Uomo*, 19 febbraio 1991, *Isgrò c. Italia*, cit., § 33.

da un coimputato e non da un testimone *stricto sensu*<sup>21</sup>. In altre parole, la qualità di coimputato o imputato in procedimento connesso o collegato del soggetto che ha reso dichiarazioni *erga alios* non può in alcun modo incidere sulla sua riconducibilità alla nozione europea di testimone, nella misura in cui tali dichiarazioni vertano sulla responsabilità di altri. In proposito, nel caso *Lucà c. Italia* la Corte ha chiarito che allorché una dichiarazione, resa o da un testimone *stricto sensu* o da un coimputato, sia idonea a fondare, in modo determinante, la condanna del prevenuto, la stessa deve essere considerata una testimonianza a carico con conseguente applicazione delle garanzie previste dall'art. 6 par. 1 e 3 lett. *d* Conv. eur.<sup>22</sup>.

## 2. I TESTIMONI «ANONIMI»: IL DIFFICILE BILANCIAMENTO TRA ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITÀ E DIRITTI DELLA DIFESA

Definita la nozione di testimone coniata dalla giurisprudenza europea, la Corte di Strasburgo ha dedicato particolare attenzione all'impiego delle testimonianze anonime, a causa della forte compressione

---

<sup>21</sup> Cfr. le decisioni di irricevibilità *Corte Eur. Dir. Uomo*, 30 novembre 2000, *Vella c. Italia*, cit.; *Corte Eur. Dir. Uomo*, Sez. III, 8 marzo 2001, *P.M. c. Italia*, cit.

<sup>22</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, Sez. III, 27 febbraio 2001, *Lucà c. Italia*, cit., § 13 (per un commento alla sentenza della Corte europea GREVI, Vittorio, Principi e garanzie del "giusto processo" penale nel quadro europeo, in AA.VV., LANFRANCHI, Lucio (a cura di), *La Costituzione europea tra Stati nazionali e globalizzazione*, Ist. enc. it., Roma, 2004, p. 96; MAFFEI, Stefano, Prove d'accusa e dichiarazioni di testimoni «assenti» in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in *Cassazione penale*, 2001, p. 2836). Cfr., *mutatis mutandis*, *Corte Eur. Dir. Uomo*, 7 agosto 1996, *Ferrantelli e Santangelo c. Italia*, cit., §§ 51 e 52; *Corte Eur. Dir. Uomo*, 22 aprile 1992, *Vidal c. Belgio*, cit., § 33. Pertanto, in tale ottica, il coimputato, nonostante non sia «testimone» in senso tecnico, può essere considerato tale ai sensi dell'art. 6 par. 3 lett. *d* Conv. eur. Cfr. MATSCHER, Franz, Le principe du contradictoire, in *Documentação e dereito comparado*, 1998, n. 75/76, p. 126, secondo cui: «soulignons que le mot "temoin" ne se limite pas à la notion technique de ce terme; en effet, il vaut pour tous les moyens de preuve, y compris les experts, les dépositions de la partie privé qui a porté plainte ou une descente sur les lieux». Per la giurisprudenza della Corte europea v., tra le tante, *Corte Eur. Dir. Uomo*, 26 aprile 1991, *Asch c. Austria*, cit., § 27 e *Corte Eur. Dir. Uomo*, 6 maggio 1985, *Bönisch c. Austria*, cit., § 29.

che subisce il diritto di difesa<sup>23</sup>. Testimoni anonimi sono infatti quei soggetti la cui reale identità anagrafica non è resa nota all'accusato e al suo difensore.

La garanzia dell'anonimato è stata considerata dalla Corte di Strasburgo come una misura che, in determinate situazioni, può rivelarsi necessaria e si giustifica, di norma, per ragioni di tutela e al fine di evitare possibili pressioni esterne. Per quanto sia configurabile come un dovere civico di ogni cittadino, la testimonianza non implica, infatti, quello di sacrificare la propria incolumità o di esporsi a dei rischi al fine di adempiere tale obbligazione.

Benché non riconosciuti in termini espressi dall'art. 6 Conv. eur., gli interessi dei testimoni e delle vittime<sup>24</sup> del reato alla vita, alla sicurezza

<sup>23</sup> V., in dottrina, BALSAMO, Antonio, Testimonianze anonime ed effettività delle garanzie sul terreno del diritto vivente nel processo di integrazione giuridica europea, in *Cassazione penale*, 2006, pp. 3008 s.; BEERNAERT, Marie-Aude, *Témoignage anonyme: un vent nouveau de Strasbourg*, in *Revue de droit penal et de criminology*, 1997, pp. 1229 s.; BURNS, Seamus, *Blind Shots at a Hidden Target*, in *New Law Journal*, 2008, p. 1091; CALLEWAERT, Johan, *Témoignages anonymes et droits de la défense*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 1990, pp. 270 s.; CHOO, Andrew, *Hearsay and Confrontation in Criminal Trial*, op. cit.; DOAK, Jonathan; HUXLEY-BINNS, Rebecca, *Anonymous Witnesses in England and Wales: Charting a Course from Strasbourg?*, in *The Journal of Crime Law*, 2009, v. 73, n. 6., pp. 508-529; OMEROD, David, *Evidence: Witnesses Anonymity*, in *Criminal Law Review*, 2007, p. 70; FRIEDMAN, Richard, *Face to Face: Rediscovering the Right to Confront Prosecution Witnesses*, in *The International Journal of Evidence & Proof*, 2004, 8, pp. 1-30; LONATI, Simone, *Il diritto dell'accusato a "interrogare o fare interrogare" le fonti di prova a carico*, op. cit., p. 180; MAFFEI, Stefano, *Il diritto al confronto con l'accusatore*, Piacenza, La Tribuna, 2003, p. 363; O'BRIAN, William, *The Right of Confrontation: Us and European Prospective*, in *Law Quarterly Review*, 2005, vol. 121, p. 481; SALVADEGO, Laura, *La normativa internazionale sulla protezione dei testimoni nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014, pp. 159 s.; UBERTIS, Giulio; VIGANÒ, Francesco; (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, op. cit., p. 229 s.; VOGLIOTTI, Massimo, *La logica floue della Corte europea dei diritti dell'uomo tra tutela del testimone e salvaguardia del contraddittorio: il caso delle "testimonianze anonime"*, in *Giurisprudenza italiana*, 1997, pp. 851 s.

<sup>24</sup> Tra i temi più delicati della giustizia penale sovranazionale non privi di rilevanza anche per i singoli contesti ordinamentali, vi è certamente quello della protezione delle vittime (v., a tale proposito, la decisione quadro del Consiglio Europeo del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, 2001/220/GAI, in *G.U.C.E.* 22 marzo 2001, n. L082

ed alla libertà sono protetti da altre disposizioni della Convenzione e non possono essere ignorati. A tale proposito i giudici europei hanno osservato che «it is true that Article 6 does not explicitly require the interests of witnesses in general, and those of victim called upon to testify in particular, to be taken into consideration. However, their life, liberty or security of person may be at stake, as may interests coming generally within the ambit of Article 8 of the Convention»<sup>25</sup>.

Anche se la tutela della sicurezza dei testimoni e della persona offesa trova fondamento in disposizioni diverse dall'art. 6 Cedu, è comunque indubbio che «principles of fair trial also require that in appropriate cases the interests of the defence are balanced against those of the witnesses or victims called upon to testify».

In particolare, l'eminente importanza del principio della «fair administration of justice» impone che ogni misura volta a comprimere i diritti della difesa sia strettamente necessaria e che eventuali misure meno restrittive siano preferite qualora si rivelino sufficienti rispetto all'obiettivo perseguito<sup>26</sup>. E', infatti, evidente che un'efficace disciplina che miri a tutelare la protezione del testimone e la genuinità delle sue dichiarazioni da pressioni che intendono inquinarla potrebbe tradursi in una deviazione, più o meno marcata, dalle «normali» regole di assunzione della prova testimoniale, vuoi in relazione al principio del contraddittorio, vuoi con riferimento ai caratteri del sistema accusatorio.

---

adottata nell'ambito del "Terzo pilastro" dell'Unione europea, sulla scorta delle determinazioni assunte nel vertice di Tampere attraverso la quale gli Stati membri si sono dotati di una regolamentazione quadro relativa al trattamento da riservare alle vittime del reato. Vale la pena ricordare che la vittima del reato, in quanto tale, non è considerata dalla Convenzione europea dei diritti umani. Quando si parla di «vittime» nell'art. 34 Conv. eur., questo, invero, si riferisce generalmente ai soggetti che, a torto o a ragione, pretendono di aver subito una violazione dei propri diritti garantiti dalla Convenzione stessa ad opera di una delle Parti contraenti: sono, insomma, coloro che si rivolgono agli organi di Strasburgo per ottenere il riconoscimento dei loro diritti, che essi affermano lesi nell'ambito in cui gli Stati aderenti alla Convenzione si sono impegnati a rispettarli.

<sup>25</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 23 aprile 1997, *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, cit., § 54.

<sup>26</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 23 aprile 1997, *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, cit., § 58; v. pure *Corte Eur. Dir. Uomo*, 17 gennaio 1970, *Delcourt c. Francia*, serie A, n. 11, § 25.

### 3. SEGUE: LE SOLUZIONI PROPOSTE DAL COMITATO DEI MINISTRI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

A tale proposito, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nell'indicare i binari attraverso cui raggiungere una politica criminale comune, segnala alcune misure che si rendono necessarie in materia di protezione dei testimoni<sup>27</sup>.

In capo agli Stati membri vi è l'obbligo di garantire un'adeguata protezione ai soggetti chiamati a deporre. E' necessario che le misure adottate siano adeguate alle diverse circostanze e pertanto si dovrà procedere a una classificazione delle categorie di testimoni vulnerabili al fine di calibrare le soluzioni sul caso concreto. In particolare, il Comitato dei Ministri precisa che, se esistono fattispecie in cui la necessità di protezione si impone con «assoluta evidenza», come ad esempio i processi di criminalità organizzata, le misure speciali non devono essere necessariamente limitate ad esse, dal momento che possono presentarsi casi che, pur non rientrando nella categoria, contengono aspetti di sicura rilevanza.

E' opportuno inoltre bilanciare i diritti della difesa con quelli del testimone per trovare una soluzione più equilibrata possibile. Sul primo piano, è vero che la difesa può proporre, oralmente o per iscritto, delle domande alla persona da esaminare, ma la natura e lo scopo di tali domande risultano inevitabilmente limitati. Infatti, se non si conosce l'identità della persona cui porre le domande, si è privi di quei particolari elementi grazie ai quali si potrebbe dimostrare che il teste è prevenuto, ostile ovvero inaffidabile. Inoltre, poiché di norma il testimone rende in questi casi la propria deposizione a volto coperto o comunque non visibile, la difesa e il giudice non possono osservarne il comportamento

---

<sup>27</sup> Cfr. *Comitato dei Ministri*, 10 settembre 1997, Raccomandazione R(97)13, *Intimidazione dei testimoni e diritto di difesa*, § III, 8. A seguito della adozione della Raccomandazione del Consiglio d'Europa, molti Paesi membri hanno previsto una disciplina relativa alla garanzia dell'anonimato nei processi di criminalità organizzata. Cfr. l'art. 130 c.p.p. norvegese, come modificato dalla legge n. 98/01; gli artt. 75-bis, 155-ter, 315-bis del code d'instruction criminelle belga, inseriti nel 2002; gli artt. 706/57-706/63 del code de procédure pénale francese, introdotti dalla legge n. 1062/01 e, con riferimento al Regno Unito, House of Lords, dec. 17 dicembre 2001, *regina (Al-Fawwaz et al.) v. Governor of Brixton Prison*, in *Archivio nuova procedura penale*, 2003, p. 88.

e l'espressione del viso nel corso dell'esame, né fondare su tali elementi il proprio convincimento in merito alla credibilità della persona esaminata<sup>28</sup>. Ne consegue, per l'accusato, una situazione di handicap processuale incompatibile con la Convenzione se non adeguatamente compensata da altre garanzie sostanziali<sup>29</sup>.

Sul piano della tutela del testimone, è evidente che il testimone deve poter deporre liberamente senza essere sottoposto a intimidazione alcuna<sup>30</sup>. Per «intimidazione»<sup>31</sup> si intendono tutte le minacce dirette, indirette o potenziali esercitate su un testimone, che possano interferire con il suo dovere di rendere una deposizione veritiera. Rientrano in tale concetto, la paura che sorge dalla consapevolezza dell'esistenza di un'organizzazione criminale ritenuta capace di atti di violenza o di rappresaglia, nonché il timore derivante dall'appartenenza ad un gruppo sociale chiuso, nel quale il teste si trovi in una posizione di debolezza.

Le soluzioni proposte sia dal Comitato che dalla Corte di Strasburgo sono articolate e spaziano dalla garanzia di anonimato del testimone, alla assunzione della deposizione al di fuori dell'aula di tribunale, ovvero alla valorizzazione probatoria delle dichiarazioni rilasciate dal teste nella fase preliminare<sup>32</sup>. Più specificatamente, si suggerisce l'adozione di

---

<sup>28</sup> Cfr. *Corte Eur. Dir. Uomo*, 23 aprile 1997, *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, serie A, 1997-III, § 59; *Corte Eur. Dir. Uomo*, 27 settembre 1990, *Windisch c. Austria*, serie A, n. 186, § 28-29; *Corte Eur. Dir. Uomo*, 20 novembre 1989, *Kostovski c. Paesi Bassi*, ric. n. 11454/85, p. 20-22, §§ 42-43.

<sup>29</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 23 aprile 1997, *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, cit., § 54; *Corte Eur. Dir. Uomo*, 26 marzo 1996, *Doorson c. Paesi Bassi*, cit., § 72.

<sup>30</sup> Cfr. *Comitato dei Ministri*, Raccomandazione R(97)13, cit., *Principes généraux n. 1*, § II, secondo cui: «Des mesures législatives et pratiques appropriées devraient être prises pour faire en sorte que les témoins puissent témoigner librement; et sans être soumis à aucune manoeuvre d'intimidation».

<sup>31</sup> Cfr., ancora, *Comitato dei Ministri*, Raccomandazione R(97)13, cit., *Définitions*, § I; *Comitato dei Ministri*, Raccomandazione R(2005)9, cit., *Définitions*, § 1. *nto italianofesa nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'*

<sup>32</sup> I programmi di protezione dei testimoni sono stati definiti dal Consiglio d'Europa come «[a] standard or tailor-made set of individual protection measures which are, for example, described in a memorandum of understanding, signed by the responsible authorities and the protected witness or collaborator of justice»: cfr., anche, la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. R (2005) 9, *On the Protection of Witnesses*

una procedura giudiziaria autonoma capace di verificare la sussistenza delle condizioni che giustificano il mantenimento dell'anonimato e di controbilanciare i sacrifici derivanti alla difesa da tale scelta.

Due sono i presupposti minimi per la concessione della garanzia dell'anonimato: la vita o la libertà del testimone devono essere seriamente minacciate e il testimone deve offrire garanzie di affidabilità e credibilità<sup>33</sup>. A tale proposito, il tribunale dovrà condurre un'inchiesta appropriata al fine di determinare la sussistenza di «objective grounds» tali da giustificare il timore del testimone<sup>34</sup>. In ragione dell'ampiezza del *vulnus* cagionato al diritto di difesa, si pone l'accento sulla necessità di far ricorso a tale possibilità come misura di «last resort», verificando preventivamente l'assenza di ogni altra alternativa percorribile ogniqualvolta la difesa non abbia avuto la possibilità di esaminare il testimone in un momento precedente.

Il bilanciamento degli interessi in gioco si rivela più delicato in relazione alla possibilità di garantire l'anonimato agli agenti di polizia e agli agenti coinvolti in *undercover activities*. Da un lato, infatti, vi è la necessità di garantire adeguata protezione all'agente e ai membri della sua famiglia nonché l'interesse dello Stato a non pregiudicare la possibilità di un suo coinvolgimento in future operazioni *undercover*<sup>35</sup>; dall'altro, la posizione di tali soggetti non può essere completamente equiparata a quella di un testimone/vittima o di un testimone disinteressato sia in ragione del vincolo di obbedienza al potere esecutivo sia per gli inevitabili legami con la magistratura inquirente. Anche in questi casi la concessione dell'anonimato deve rispondere ai canoni di proporzionalità ed essere esclusa ogniqualvolta ai fini di tutela del teste appaia sufficiente una misura

---

*and Collaborators of Justice*, del 20 aprile 2005, reperibile *online* all'indirizzo [www.wcd.coe.int](http://www.wcd.coe.int), sez. I

<sup>33</sup> Cfr. *Comitato dei Ministri*, Raccomandazione R(97)13, cit., §§ 76 e 77; *Comitato dei Ministri*, Raccomandazione R(2005)9, cit.

<sup>34</sup> Concetto ripreso anche più recentemente da Corte, *Al-Khawaja and Tahery v. The United Kingdom*, § 124. Nel medesimo senso, cfr. Corte, 28 febbraio 2006, *Krasniki v. The Czech Republic*, ric. n. 51277/99, §§ 80-83.

<sup>35</sup> Cfr. Corte, *Ludi c. Switzerland*, cit, par. 49; Corte, *Van Mechelen and Others v. The Netherlands*, cit., par. 57; Corte, 21 marzo 2002, *Calabrò c. Italy*, ric. n. 59895/00, par. 2.



meno restrittiva dei diritti della difesa<sup>36</sup>, come ad esempio il ricorso a *disguises* o a schermi protettivi in grado di impedire il contatto visivo con l'imputato e il pubblico in sala d'udienza.

In tutti i casi, comunque, la sentenza di condanna non può fondarsi esclusivamente né in modo determinante sulle dichiarazioni di testi anonimi<sup>37</sup>.

#### **4. SEGUE: SULLA COMPATIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI ANONIME CON LA CONVENZIONE EUROPEA (KOSTOVSKI C. PAESI BASSI).**

La Corte di Strasburgo è stata chiamata a confrontarsi con la problematica relativa alla compatibilità della testimonianza anonima con la Convenzione europea dei diritti umani per la prima volta in occasione del caso *Kostovski c. Paesi Bassi*<sup>38</sup>.

Davanti ai giudici di Strasburgo il ricorrente aveva lamentato di essere stato dichiarato colpevole sulla base di due testimonianze di cui non conosceva gli autori. Più precisamente, i giudici olandesi avevano fondato il loro convincimento sulle dichiarazioni provenienti da due individui la cui identità era nota soltanto alla polizia.

Il Governo convenuto ha giustificato il provvedimento di segretezza dei nomi, osservando che la prassi delle corti olandesi in materia di testimonianza anonima si radicava in un clima di crescente intimidazione dei testi e che pertanto quel provvedimento tentava di realizzare un equilibrio tra gli interessi di questi ultimi, della società e degli imputati.

Nella sentenza, la Corte europea ha ricordato come l'ammissibilità delle prove dipenda in primo luogo dalle regole di diritto interno, così come spetta alle giurisdizioni nazionali valutare gli elementi da esse

---

<sup>36</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 23 aprile 1997, *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, cit., § 58: «Having regard to the place that the right to a fair administration of justice holds in a democratic society, any measures restricting the rights of the Defence should be strictly necessary: if a less restrictive measure is sufficient then that measure should be applied»

<sup>37</sup> Principio espresso da *Corte Eur. Dir. Uomo*, 9 giugno 1998, *Teixeira de Castro c. Portogallo*, serie A, n. 32, §§ 38 e 39.

<sup>38</sup> V., per un esame più approfondito delle circostanze della vicenda, v. CAL-LEWAERT, Johan, *Témoignages anonymes et droits de la défense*, cit. pp. 270 s.

raccolti. Pertanto non è compito della Corte giudicare se nel caso di specie le dichiarazioni in causa erano state correttamente ammesse e interpretate, ma deve invece valutare se la procedura considerata nel suo insieme riveste un carattere di equità.

Poiché le garanzie riconosciute dalla Convenzione all'art. 6 par. 3 lett. d Conv. eur. non sono altro che una specificazione del diritto ad un processo equo ex art. 6 par. 1, la Corte ha proceduto all'esame del caso secondo questi due punti di vista; ed evitando di prendere posizione *in abstracto* sulla compatibilità o meno della testimonianza anonima con la Convenzione<sup>39</sup> ha concluso all'unanimità che «the circumstances of the case the constraints affecting the rights of the defence were such that Mr. Kostovski cannot be said to have received a fair trial»<sup>40</sup>.

A questo proposito i giudici di Strasburgo hanno affermato che la Convenzione non impedisce di utilizzare in fase d'indagine fonti informative occulte, ma l'ulteriore impiego di dichiarazioni anonime come prove sufficienti a fondare una condanna solleva un problema differente<sup>41</sup>. Gli elementi di prova in linea di principio devono essere prodotti davanti all'accusato in udienza pubblica in vista del contraddittorio. Ciò non implica che la dichiarazione di un testimone debba essere fatta in udienza pubblica perché possa essere utilizzata come prova, è necessario però che sia concessa all'accusato «un'occasione adeguata e sufficiente» per contestare le dichiarazioni a carico e interrogarne l'autore, al momento della testimonianza o più tardi.

Nel caso specifico, le gravi limitazioni del contraddittorio, arretrate dalla decisione di mantenere l'anonimato, non erano state compensate da meccanismi procedurali tali da accordare all'imputato comunque un'occasione «adeguata» e «sufficiente» per contestare le testimonianze a carico. Infatti, nessun giudice imparziale conosceva l'identità dei testimoni, né il giudice dibattimentale aveva avuto occasione di interrogare direttamente quelle fonti di prova (il che avrebbe influito pesantemente sul controllo della loro credibilità). Inoltre, la facoltà concessa alla difesa di porre soltanto

<sup>39</sup> Cfr. VOGLIOTTI, Massimo, La logica floue della Corte europea dei diritti dell'uomo, cit., c. 855.

<sup>40</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 20 novembre 1989, *Kostovski c. Paesi Bassi*, cit., § 45.

<sup>41</sup> Cfr. *Corte Eur. Dir. Uomo*, 20 novembre 1989, *Kostovski c. Paesi Bassi*, cit., § 44.

domande scritte - senza quindi la possibilità di assistere alle reazioni da esse suscitate – e di interrogare soltanto i testimoni de relato, non poteva che dirsi un'occasione insufficiente e inadeguata per sollevare dubbi sulla credibilità dei dichiaranti. Tanto più che la condanna si era fondata «to a decisive extent»<sup>42</sup> sulle dichiarazioni incriminate, come d'altronde lo stesso Governo aveva riconosciuto nella sua memoria difensiva.

## **5. SEQUE: L'UTILIZZABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI ANONIME AI FINI DELLE INDAGINI E COME PROVA IN UNA SENTENZA DI CONDANNA (WINDISCH C. AUSTRIA)**

Alla sentenza *Kostovski c. Paesi Bassi* è seguita, quasi un anno dopo, un altro caso di utilizzo in chiave probatoria di due testimonianze anonime: questa volta, però, da parte dei giudici austriaci<sup>43</sup>.

Due donne, dopo aver assistito al furto con scasso in un caffè, avevano segnalato l'accaduto alla polizia e dichiarato la volontà di mantenere l'anonimato per paura di rappresaglie. Dopo l'arresto, il ricorrente era stato riconosciuto dalle due donne nel corso di un confronto a viso coperto. Il Tribunale aveva dichiarato la colpevolezza del ricorrente. La sentenza si era fondata sulle dichiarazioni dei due testimoni anonimi e sulle deposizioni dei poliziotti che li avevano interrogate. Anche in questo caso, come in quello precedente, erano state respinte le domande del ricorrente finalizzate ad ottenere la convocazione delle due donne ai fini di un confronto, dal momento che la polizia aveva promesso di mantenere celata la loro identità. Il giudizio d'appello e quello di cassazione avevano poi confermato la sentenza di primo grado.

---

<sup>42</sup> Tale espressione viene enunciata nel § 44 della sentenza in esame. *Contra*, l'opinione dissenziente del giudice VAN DIJK in calce alla sentenza *Van Mechelen c. Paesi Bassi*, cit.

<sup>43</sup> *V. Corte Eur. Dir. Uomo*, 27 novembre 1990, *Windisch c. Austria*, cit. E' utile evidenziare che anche nell'ordinamento austriaco, come già nel sistema olandese all'epoca dei fatti, nessuna previsione legislativa disciplinava espressamente l'ipotesi della testimonianza anonima. L'uso giudiziale di essa, quindi, apparteneva esclusivamente al diritto vivente di matrice giurisprudenziale. Le sollecitazioni provenienti dalla condanna subita hanno poi indotto il legislatore austriaco a disciplinare *expressis verbis* l'uso processuale di questa fonte di prova.

Davanti alla Corte europea il ricorrente aveva lamentato di essere stato condannato sulla base delle dichiarazioni di due testimoni anonimi ritenuti decisivi per l'apprezzamento delle altre prove a suo carico.

La Corte ha esaminato il ricorso dal punto di vista dei par. 1 e 3 lett. d dell'art. 6 Conv. eur. Nonostante le due donne non avessero deposto in udienza, la Corte di Strasburgo le ha considerate comunque testimoni, dal momento che le loro dichiarazioni, così come riportate dagli agenti di polizia, erano state prese in considerazione dai giudici per la decisione.

In generale, la Convenzione impone di accordare all'accusato un'occasione adeguata e sufficiente per contestare le deposizioni a suo carico e per interrogarne l'autore in questa o in quella fase processuale. Nel caso di specie le due donne erano state ascoltate soltanto dagli agenti di polizia, pertanto, né il ricorrente, né il suo difensore hanno potuto interrogarle. La possibilità di esaminare gli agenti di polizia o di indirizzare per iscritto delle domande alle testimoni non avrebbe potuto surrogare, agli occhi della Corte, il diritto dell'accusato di interrogare in udienza i testimoni a carico. Inoltre, la natura e l'estensione delle domande erano state fortemente condizionate dalla scelta di non rivelare l'identità delle due signore. I giudici nazionali per di più non avevano potuto formarsi un'opinione in ordine alla credibilità delle stesse. Per quanto fossero valide le ragioni che avevano motivato la protezione dei testimoni, anche al fine di invogliare il pubblico a collaborare con gli organi inquirenti, la buona amministrazione della giustizia non poteva essere sacrificata.

Anche in questo caso, nel sancire la violazione dell'art. 6 par. 3 lett. d Conv. eur., la Corte ha ricordato come sia differente impiegare le dichiarazioni anonime per giustificare una condanna rispetto a fare affidamento sulle stesse nel corso delle indagini per poter proseguire nelle investigazioni.

Il dispositivo della sentenza ha recepito, quindi, il giudizio unanime di accoglimento della doglianza del ricorrente. Né, del resto, in presenza dei criteri sopra richiamati, era ipotizzabile un'altra soluzione: se è stata ravvisata violazione dell'art. 6 Conv. eur. nel caso olandese, «a fortiori» la medesima declaratoria d'incompatibilità con i dettami dell'«equo processo» si imponeva anche in questo caso. Infatti, come deficit per la difesa rispetto alla sentenza Kostovski c. Paesi Bassi, qui vi erano sia l'assenza di interrogatorio dei testimoni anonimi da parte del giudice

istruttore, sia la mancata formulazione di domande scritte indirizzate a costoro da parte della difesa<sup>44</sup>. In merito a quest'ultimo aspetto poi, la Corte – privilegiando la sostanza degli interessi in gioco piuttosto che la forma – ha respinto l'eccezione governativa tesa a giustificare la mancata formulazione di domande scritte ai testimoni con l'argomento dell'assenza di richiesta in tal senso da parte della difesa. Anche perché, come risultava dal fascicolo del procedimento, le sollecitazioni della difesa, volte ad ottenere il confronto con i testimoni, sebbene irritualmente proposte, erano state numerose e reiterate. Del resto, anche se si ritenesse di dare ragione sul punto al Governo convenuto, la Corte ha sottolineato che in questo contesto la presentazione di domande scritte non avrebbe potuto surrogare adeguatamente il diritto di esaminare direttamente i testimoni dell'accusa davanti al tribunale. In particolare «the nature and scope of the questions that could be put in either of these ways were, in the circumstances of the case, considerably restricted by reason of the decision to preserve the anonymity of these two persons»<sup>45</sup>. Anche in questo caso, inoltre, le deposizioni di fonte anonime, a giudizio della Corte europea, erano state «determinanti» per la pronuncia di condanna.

## **6. SEGUE: SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANONIME (DOORSON C. PAESI BASSI)**

Dopo una parentesi durata sei anni – in cui la censura unanime, subita dall'uso della testimonianza anonima nei due casi sopra citati, sembrava lasciare ben pochi spazi a quel tipo di prova – la Corte europea è stata di nuovo chiamata a pronunciarsi con la sentenza *Doorson c. Paesi Bassi*<sup>46</sup>. Con

---

<sup>44</sup> Cfr. *Corte Eur. Dir. Uomo*, 20 novembre 1989, *Kostovski c. Paesi Bassi*, cit., § 45. Tali profili sono individuati da VOGLIOTTI, Massimo, *La logica floue della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., c. 856.

<sup>45</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 27 novembre 1990, *Windisch c. Austria*, cit., § 28.

<sup>46</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 26 marzo 1996, *Doorson c. Paesi Bassi*, cit., § 69. E' utile richiamare il contesto normativo in cui è maturato il caso. Infatti, dopo la condanna ad opera dei giudici di Strasburgo, la Corte di Cassazione dei Paesi Bassi, con una sentenza del 2 luglio 1990, aveva ristretto l'area di ammissibilità della testimonianza anonima, fissando criteri più selettivi. Alla luce di queste modifiche, una testimonianza anonima, per essere ammessa come prova nel sistema olandese doveva essere assunta da un giudice: a) che conoscesse

questa decisione, i giudici di Strasburgo aprono definitivamente all'utilizzo della testimonianza anonima<sup>47</sup>.

Davanti alla Corte europea, il ricorrente aveva lamentato che nel corso del processo di primo grado i testimoni anonimi erano stati interrogati dal giudice istruttore senza la partecipazione dell'accusato. Inoltre, l'esame degli stessi testimoni in presenza del difensore del ricorrente non poteva essere considerato un degno sostituto del confronto personale a viso aperto. Il fatto di mantenere celata l'identità dei testimoni aveva infatti limitato la possibilità per la difesa di saggiarne la credibilità. Si contestava inoltre l'opportunità di mantenere l'anonimato dal momento che nessuno dei testimoni era stato sottoposto a violenza o minaccia.

Il Governo olandese, invece, aveva sottolineato come l'audizione dei testimoni anonimi da parte del giudice istruttore avesse fornito garanzie sufficienti perché, da un lato, il giudice istruttore è un organo imparziale il cui compito è quello di ricercare non solo gli elementi a carico dell'imputato bensì anche quelli a discarico, dall'altro la difesa aveva potuto assistere all'esame e interrogare direttamente i testimoni. Inoltre, il giudice istruttore conosceva l'identità dei testimoni e aveva espresso il proprio parere sulla loro credibilità. Infine, il Governo aveva osservato, in modo generale, come la procedura seguita fosse stata conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione dei Paesi Bassi, che aveva fissato regole per

---

l'identità del teste; b) che motivasse, nel verbale di audizione, quanto alla credibilità del dichiarante e quanto alle ragioni della segretezza dell'identità; c) che concedesse alla difesa l'occasione di rivolgere o di far rivolgere delle domande al teste. In caso di documenti scritti contenenti deposizioni di testimoni, l'anonimo poteva essere utilizzato solo: 1) se la difesa non avesse sollecitato, in nessuna fase del procedimento, l'autorizzazione d'interrogare il testimone; 2) se la condanna si fosse fondata in misura rilevante su altre prove; 3) se l'organo giudicante avesse precisato di aver utilizzato la testimonianza *de qua* con prudenza e moderazione.

<sup>47</sup> Cfr. *Corte Eur. Dir. Uomo*, 20 novembre 1989, *Kostovski c. Paesi Bassi*, cit. A differenza dei due casi esaminati precedentemente, il dispositivo di rigetto del ricorso della sentenza *Doorson c. Paesi Bassi*, cit., è stato contestato da due giudici con un'opinione dissenziente comune, che riprende in sostanza la conclusione della forte minoranza dei componenti la Commissione (12 voti contro 15 a favore del ricorrente).

l'applicazione, nel diritto interno, della sentenza resa dalla Corte nel caso *Kostovski c. Paesi Bassi*<sup>48</sup>.

La motivazione della sentenza dei giudici di Strasburgo si apre con l'affermazione di principio, presente solo in maniera implicita nelle sentenze *Kostovski c. Paesi Bassi*<sup>49</sup> e *Windisch c. Austria*<sup>50</sup>, secondo cui «the Convention does not preclude reliance, at the investigation stage, on sources such as anonymous informations»<sup>51</sup>. A questa puntualizzazione fa seguito l'enunciazione di un principio di importanza fondamentale per la disciplina dei rapporti tra interessi dei testimoni e diritto di difesa. Nella sentenza si legge, infatti, che «it is true that article 6 does not explicitly require the interests of witnesses in general, and those of victims called upon to testify in particular, to be taken into consideration. However, their life, liberty or security of person may be at stake, as may interests coming generally within the ambit of article 8 of the Convention. Such interests of witnesses and victims are in principle protected by other, substantive provisions of the Convention, which imply that Contracting States should organize their criminal proceedings in such a way that those interests are not unjustifiably imperilled»<sup>52</sup>.

Stabiliti i riferimenti normativi ai quali ricollegare la tutela fornita dalla Convenzione all'ampia figura di «testimone» di cui all'art. 6 par. 3 lett. d, la Corte conclude nel senso che «principles of fair trial also require that in appropriate cases the interests of the defence are balanced against those of witnesses or victims called upon to testify»<sup>53</sup>. In altre parole, un processo «equo» deve essere disciplinato in modo tale da contemperare in misura soddisfacente sia gli interessi della difesa sia gli interessi del testimone e della vittima.

Si tratta ora di verificare come, nel caso in esame, la ricordata esigenza di bilanciamento sia stata soddisfatta dalle giurisdizioni olandesi. Innanzitutto, la decisione di mantenere celata alla difesa l'identità di

---

<sup>48</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 20 novembre 1989, *Kostovski c. Paesi Bassi*, cit.

<sup>49</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 20 novembre 1989, *Kostovski c. Paesi Bassi*, cit.

<sup>50</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 27 novembre 1990, *Windisch c. Austria*, cit.

<sup>51</sup> Cfr. *Corte Eur. Dir. Uomo*, 26 marzo 1996, *Doorson c. Paesi Bassi*, cit., § 69.

<sup>52</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 26 marzo 1996, *Doorson c. Paesi Bassi*, cit., § 69.

<sup>53</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 26 marzo 1996, *Doorson c. Paesi Bassi*, cit., § 70.

due testimoni anonimi, malgrado non vi fossero prove specifiche di minacce loro indirizzate dal ricorrente, non è apparsa alla Corte sfornita di ragionevolezza. Infatti, oltre all'esistenza di una sorta di clima d'intimidazione "ambientale" in casi, come quello di specie, relativi a traffico di stupefacenti, emerge altresì dal fascicolo processuale che uno dei due testimoni aveva subito in passato delle violenze da parte di un trafficante di droga contro il quale aveva testimoniato, mentre l'altro era stato minacciato.

La presenza di motivi sufficienti per mascherare l'identità dei dichiaranti a carico non giustifica ancora di per sé l'uso processuale dell'anonimo. Un'ideale procedura deve infatti compensare gli ostacoli eretti in tal modo sul sentiero della difesa. Ora, a differenza dei precedenti in materia, nel caso in esame non era solo la polizia giudiziaria a conoscere le generalità dei testi, ma pure un organo che, come il giudice istruttore del processo penale olandese, ha il dovere istituzionale dell'imparzialità. Questi, come risulta dagli atti della causa, aveva attentamente indicato nel verbale d'audizione le circostanze in forza delle quali il giudice del dibattimento avrebbe potuto valutarne la credibilità. Inoltre, non solo il difensore era presente all'interrogatorio dei testimoni effettuato dal giudice istruttore, ma gli fu concessa pure la possibilità di rivolgere loro delle domande.

Nel complesso, quindi, i contrappesi processuali apprestati avevano – sempre secondo la Corte di Strasburgo - sufficientemente compensato i limiti a cui era stato sottoposto il contraddittorio. La difesa, infatti, era stata posta nelle condizioni di contestare le deposizioni rese in presenza del giudice istruttore, suscitando, così, dubbi sulla credibilità dei testimoni<sup>54</sup>. Inoltre, dalla motivazione della sentenza di condanna, è emerso che i giudici olandesi hanno valutato le dichiarazioni anonime «with the necessary caution and circumspection»<sup>55</sup>: fattore questo che sembra assumere, nella sentenza *Doorson c. Paesi Bassi*, la «dignità di autonomo parametro di giudizio»<sup>56</sup>.

<sup>54</sup> Cfr. *Corte Eur. Dir. Uomo*, 19 novembre 1989, *Kamasinski c. Austria*, cit., § 91.

<sup>55</sup> Cfr. *Corte Eur. Dir. Uomo*, 26 marzo 1996, *Doorson c. Paesi Bassi*, cit., § 34.

<sup>56</sup> Cfr. VOGLIOTTI, Massimo, *La logica floue della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., c. 857.



Per tali circostanze, la Corte europea ha concluso per l'infondatezza del ricorso. Si registra, tuttavia, l'opinione dissenziente comune di due giudici che hanno sostenuto la violazione dei diritti della difesa osservando come il problema della protezione dei testimoni non si ponga solo nei casi di traffico di stupefacenti e come, pertanto, non sia ammissibile risolverlo derogando al principio fondamentale secondo cui una testimonianza contestata dall'accusato non può essere valutata a carico dello stesso, quando egli non ha avuto la possibilità di interrogare, in sua presenza, l'autore della deposizione. Nel caso di specie – hanno osservato i giudici dissenzienti – il ricorrente non solo non aveva potuto assistere di persona all'esame dei testimoni, ma non aveva avuto la possibilità di conoscerne l'identità per poterne minare l'attendibilità<sup>57</sup>.

## **7. SEGUE: LE DICHIARAZIONI ANONIME RESE DA AGENTI DI POLIZIA (VAN MECHELEN E ALTRI C. PAESI BASSI)**

Nell'esaminare la sentenza Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi, si percepisce subito una maggiore attenzione da parte dei giudici nazionali nell'articolare la procedura di assunzione delle dichiarazioni rilasciate in questo caso da agenti di polizia rimasti anonimi. Tuttavia, la Corte europea ha censurato il bilanciamento effettuato dagli organi interni tra diritto di difesa e l'esigenza di tutela dei testimoni e della collettività, tenuto conto che la sentenza era basata in «modo determinante» sulle dichiarazioni rese a un poliziotto da altri agenti di polizia rimasti anonimi e confermate in sede dibattimentale attraverso un collegamento esclusivamente sonoro con l'aula in cui si trovavano gli imputati, i loro difensori e il pubblico ministero<sup>58</sup>.

L'anonimato pone particolari problemi quando i testimoni appartengono alla polizia di Stato: se da un lato gli interessi di questi ultimi sono meritevoli di tutela, d'altra parte, non possono essere assimilati a testimoni comuni o alla vittima. Già solo per questi motivi bisognerebbe utilizzarli come testimoni anonimi solo in casi eccezionali. La Corte non dimentica, tuttavia, l'interesse che un poliziotto può avere a mantenere l'anonimato al

---

<sup>57</sup> Opinione dissenziente dei giudici RYSSDAL e MEYER.

<sup>58</sup> Cfr. *Corte Eur. Dir. Uomo*, 23 aprile 1997, *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, cit., § 59 s.

fine di poter ancora essere impiegato in operazioni segrete, non solo quindi per non compromettere l'incolumità propria e dei propri familiari.

Nel caso di specie non solo la difesa non conosceva l'identità dei poliziotti, ma era stata anche privata della possibilità di porre loro direttamente le domande in modo da osservarne la reazione, e giudicarne l'affidabilità e la credibilità. Il Governo, inoltre, non aveva indicato i motivi che avevano spinto ad adottare delle misure così rigide, tali da limitare fortemente il diritto dell'imputato a che le prove siano prodotte in sua presenza, né le ragioni che hanno fondato il rifiuto di misure meno restrittive.

In assenza di più ampie informazioni, la Corte europea ha ritenuto che le necessità operative della polizia non fossero state sufficienti a giustificare simili limitazioni. I giudici europei hanno osservato inoltre come la Corte d'appello olandese non avesse compiuto sufficienti sforzi nell'accertare l'effettiva sussistenza del pericolo di ritorsioni nei confronti dei poliziotti e delle loro famiglie. Non risultava infatti dagli atti della causa, se i ricorrenti avessero avuto modo di porre in essere simili ritorsioni o di istigare altri a farlo. In particolare, Engelen, testimone a carico, non era mai stato oggetto di alcuna minaccia o violenza. Il fatto che i poliziotti fossero stati interrogati da un giudice istruttore che ne conosceva l'identità, non rappresentava una compensazione sufficiente. Soprattutto se si tiene conto che il solo elemento di prova che indicasse chiaramente la colpevolezza dei ricorrenti era rappresentato dalle dichiarazioni anonime. Per questi motivi la Corte europea ha ritenuto vi fosse stata violazione dell'art. 6 par. 1 e 3 lett. d Conv. eur.

E' utile evidenziare che, in questo caso, il giudice istruttore, oltre a conoscere l'identità dei poliziotti, aveva proceduto a una verifica attenta della loro credibilità attraverso un'audizione diretta delle fonti. Inoltre, il medesimo magistrato, una volta concluso l'interrogatorio, aveva redatto un verbale in cui si motivava dettagliatamente sull'attendibilità dei testi e le ragioni per il mantenimento dell'anonimato.

Tuttavia, in merito a quest'ultimo profilo, la Corte ha rilevato uno scarto significativo rispetto alla decisione *Doorson c. Paesi Bassi*<sup>59</sup>. In quel caso, infatti, il giudice istruttore non si era limitato a paventare un pericolo astratto, ma aveva indicato, in modo ritenuto sufficientemente circostanziato, le ragioni da cui si potesse evincere l'esistenza di un pericolo

---

<sup>59</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 26 marzo 1996, *Doorson c. Paesi Bassi*, cit., § 76.

concreto incombente sull'incolumità fisica dei due testimoni anonimi. Nel caso Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi<sup>60</sup>, invece, la motivazione del giudice non evidenziava emergenze specifiche atte a corroborare l'astratto clima di minacce, che può quasi sempre avvolgere un grave caso di rapina a mano armata e di omicidio, come era quello in esame.

Un ulteriore fattore di differenziazione, rispetto alla sentenza Doorson c. Paesi Bassi<sup>61</sup>, è stato riscontrato dalla Corte europea pure sul terreno del diritto al contraddittorio. Mentre nel caso Doorson il difensore aveva potuto assistere personalmente all'audizione dei testimoni anonimi e porre direttamente domande, nel caso Van Mechelen l'imputato e il suo difensore erano stati collocati in un ambiente separato da quello in cui si era svolta l'escussione dei testimoni. A fronte di limitazioni così gravi del diritto dell'imputato a che le prove a carico siano prodotte, in linea di principio, in sua presenza, i giudici nazionali non si sarebbero sufficientemente curati né di spiegare le ragioni di tali misure, né di motivare circa l'impraticabilità di un ricorso a modalità assuntive meno restrittive. La Corte europea, inoltre, ha censurato come «insufficienti» gli sforzi compiuti dalla Corte d'appello per valutare il pericolo di ritorsioni nei confronti dei poliziotti o delle loro mogli.

La sensazione – denunciata dalla Corte europea – di un ricorso poco accorto alle deposizioni di testimoni anonimi trova ulteriore conferma nel momento in cui si pongono sulla bilancia le prove, al fine di valutare l'effettivo ruolo da esse svolto per la decisione di condanna. Le deposizioni anonime risultano, infatti, le sole fonti che, sulla scorta della motivazione della Corte d'appello olandese, indicherebbero nelle persone dei ricorrenti gli autori dei reati contestati.

## **8. SEGUE: LE DICHIARAZIONI ANONIME PROVENIENTI DA «AGENTI INFILTRATI» (LÜDI C. SVIZZERA)**

La Corte europea ha avuto modo di pronunciarsi anche sulla legittimità dell'utilizzo probatorio di dichiarazioni provenienti da «agenti infiltrati», la cui identità sia rimasta segreta.

---

<sup>60</sup> Corte Eur. Dir. Uomo, 23 aprile 1997, *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, cit., § 70.

<sup>61</sup> Cfr. Corte Eur. Dir. Uomo, 26 marzo 1996, *Doorson c. Paesi Bassi*, cit., § 78.

Senza mai giungere a una radicale contestazione di legittimità, la Corte ha sancito, tuttavia, una serie di garanzie, particolarmente pressanti quando il testimone anonimo sia appunto un «agente infiltrato».

Con il termine «agente infiltrato» si suole designare il soggetto che si inserisce in organizzazioni criminali allo scopo di trarre informazioni utili per assicurare gli associati alla giustizia. Si è soliti sottolineare come in questa figura, così genericamente definita, vengano in realtà a confluire una pluralità di sottofattispecie, ciascuna delle quali connotata da specifici profili problematici.

La peculiarità della questione impone, pertanto, di limitare fin d'ora il campo d'indagine alle sole ipotesi in cui l'attività di «infiltrazione» venga apportata da organi dello Stato per finalità di repressione del crimine, esulando da un esame delle varie forme di «infiltrazione» e di «provocazione», per così dire, «privata».

Più specificatamente, in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, è «agente infiltrato»<sup>62</sup> quel soggetto che, appartenendo alle forze di polizia o collaborando formalmente con esse, agisce nell'ambito di un'indagine preliminare ufficiale di cui le autorità sono al corrente. Il suo intervento è giustificato dall'esistenza di sospetti a carico di una o più persone e la conformità delle sue azioni alle regole di diritto interno e internazionale è suscettibile di essere controllata da un giudice indipendente e imparziale. L'agente infiltrato, infine, non deve spingersi a provocare condotte criminose che, senza la sua azione, non avrebbero avuto luogo, limitandosi al contrario ad un'opera di osservazione e contenimento.

La sentenza più importante su questo specifico punto è quella pronuncia dalla Corte europea nel caso *Lüdi c. Svizzera*<sup>63</sup>. In tale occasione, i giudici di Strasburgo hanno riscontrato la violazione della normativa convenzionale poiché la sentenza di condanna del ricorrente si era basata

<sup>62</sup> Si traducono in questo modo le espressioni in lingua francese «*agents infiltrés*» e in lingua inglese «*undercover agents*», al fine di distinguerle da quella di «*agents provocateurs*» con la quale, come si vedrà in seguito, la Corte europea sembra designare quegli appartenenti alle forze di polizia che esercitano sui soggetti con i quali entrano in contatto un'influenza tale da incitare la commissione di un reato.

<sup>63</sup> Cfr. *Corte Eur. Dir. Uomo*, 15 giugno 1992, *Lüdi c. Svizzera*, cit.

sui verbali relativi alle conversazioni telefoniche dello stesso con un agente infiltrato che non era mai stato esaminato in sede dibattimentale<sup>64</sup>.

La Corte mostra, comunque, di non rilevare nelle dichiarazioni scritte degli agenti di polizia una caratteristica peculiare atta a ridurne in qualche modo l'area di utilizzabilità processuale. Anzi si aggiunge sul piatto della bilancia, deputato a "soppesare" le ragioni per il mantenimento dell'anonimato dei testimoni, un ulteriore interesse "legittimo": quello dell'amministrazione della giustizia consistente nel poter usare il testimone agente per ulteriori operazioni future<sup>65</sup>. Nel caso in esame – secondo la Corte europea – «the legitimate interest of the police authorities in a drug trafficking case in preserving the anonymity of their agent, so that they could protect him and also make use of him again in the future»<sup>66</sup>, non sarebbe stato tutelato con strumenti idonei a salvaguardare altresì il diritto di difesa. In altre parole, la Corte rimprovera ai giudici nazionali di non aver tenuto in debito conto tutte le sfumature del caso e di non aver apprestato, di conseguenza, una procedura di assunzione della testimonianza anonima sufficientemente rispettosa degli interessi in gioco.

I giudici europei hanno infine richiamato il criterio del "peso" che la testimonianza anonima aveva assunto nella decisione di condanna. La Corte, infatti, nel negare a quella fonte di prova una funzione «determinante» ai fini della pronuncia finale (la testimonianza anonima si sarebbe limitata a svolgere «un suo ruolo» nella ricostruzione dei fatti), ha mostrato di attribuire a questa circostanza un significato più retorico o di "colore", che un peso sostanziale all'interno della sua argomentazione. E del resto nell'opinione parzialmente dissenziente del giudice Matscher si è sottolineato come, a differenza dei casi *Kostowski c. Paesi Bassi* e *Windisch c. Austria*<sup>67</sup>, il Tribunale avesse deciso sulla scorta delle ammissioni del ricorrente e delle affermazioni dei suoi coimputati: non si poteva censurare la mancata escussione dell'agente infiltrato dal momento che una simile

---

<sup>64</sup> Cfr. UBERTIS, Giulio, *Principi di procedura penale europea*, op. cit., p. 60.

<sup>65</sup> In quest'ottica, cfr. VOGLIOTTI, Massimo, *La logica floue della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 857.

<sup>66</sup> Le parole in lingua inglese tra virgolette sono tratte da *Corte Eur. Dir. Uomo*, 15 giugno 1992, *Lüdi c. Svizzera*, cit., § 49.

<sup>67</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 20 novembre 1989, *Kostoviski c. Paesi Bassi*, cit. e *Corte Eur. Dir. Uomo*, 27 novembre 1990, *Windisch c. Austria*, cit.

audizione non avrebbe contribuito a chiarire meglio i fatti contestati in seguito dall'imputato. Pertanto il giudice Matscher non ha ritenuto che vi fosse stata violazione dei diritti della difesa<sup>68</sup>.

## 9. L'«EDITTO PRETORIO» IN TEMA DI AMMISSIBILITÀ E UTILIZZABILITÀ DELLA TESTIMONIANZA ANONIMA.

Compiuta l'analisi delle sentenze più significative della Corte europea, può essere utile guardare con occhio distaccato questa giurisprudenza per riavvolgere quel filo rosso che lega tutte le decisioni in tema di testimonianza anonima e tentare di individuare una serie di criteri che concorrono a formare quello che è stato chiamato «l'editto pretorio» in tema di ammissibilità e utilizzabilità della testimonianza anonima<sup>69</sup>.

La complessa casistica esaminata evidenzia un progressivo affinarsi delle soluzioni proposte dalla Corte europea.

In un primo momento si è registrato un atteggiamento sostanzialmente di chiusura rispetto all'utilizzazione di testimoni anonimi: infatti, mentre il loro impiego è giustificabile nella fase istruttoria, fondare la sentenza su dichiarazioni rilasciate da fonti occulte può generare dei problemi. In particolare, l'impossibilità per il difensore di interrogare il testimone non si accorda con i principi enunciati della lett. d par. 3 dell'art. 6 Conv. eur..

«[T]he Court notes that the Convention does not preclude reliance, at the investigation stage, on sources such as anonymous informants. However, the subsequent use of their statements by the trial court to found a conviction is another matter. The right to a fair administration of justice holds so preminent a place in a democratic society that it cannot be sacrificed»<sup>70</sup>.

<sup>68</sup> Nell'opinione dissenziente del giudice MATSCHER, si esprimono forti riserve sulle effettive possibilità di apprestare una procedura di esame del testimone, da parte dei giudici e della difesa, senza rivelare l'identità dell'agente.

<sup>69</sup> L'espressione è di VOGLIOTTI, Massimo, *La logica floue della Corte europea dei diritti dell'uomo*, cit., c. 859. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali si rinvia a DE SALVIA, Michele, *Compendium della CEDU*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2000, pp. 194 e 195.

<sup>70</sup> Cfr. *Corte Eur. Dir. Uomo*, 27 novembre 1990, *Windisch c. Austria*, cit., § 30.

L'orientamento dei giudici europei muta di fronte ad un caso complesso, che costringe la Corte di Strasburgo a prendere in considerazione non solo gli interessi della difesa, ma anche quelli della persona chiamata a deporre, riconosciuti dalla Convenzione stessa all'art. 8.

«It is true that Article 6 does not explicitly require the interests of witnesses in general, and those of victims called upon to testify in particular, to be taken into consideration. However, their life, liberty or security of person may be at stake, as may interests coming generally within the ambit of Article 8 of the Convention....Contracting States should organize their criminal proceedings in such a way that those interests are not unjustifiably imperiled. Against this background, principles of fair trial also require that in appropriate cases the interests of the defence are balanced against those of witnesses or victims called upon to testify»<sup>71</sup>.

Se in linea di principio le dichiarazioni anonime vanno considerate eccezionali in quanto contrastanti con un pieno esercizio del diritto di difesa, la loro ammissibilità, nonché il loro successivo utilizzo come prova, non possono, di per sé, essere esclusi, ma soggiacciono ad alcune regole che coinvolgono il momento dell'ammissione della prova anonima, quello dell'assunzione ed infine, quello della valutazione<sup>72</sup>.

L'ammissibilità di tali testimonianze dovrebbe seguire anzitutto il principio di proporzionalità<sup>73</sup>: posto che ogni misura restrittiva dei diritti della difesa deve essere impiegata solo se strettamente necessaria, qualora una diversa soluzione che limiti in misura minore tali diritti risulti ugualmente efficace, sarà quest'ultima a dover essere applicata, in luogo dell'anonimato. Ciò premesso, la testimonianza anonima risulta ammissibile solo in presenza di un rischio concreto ed attuale per la incolumità dei testi di accusa o dei loro familiari, che deve risultare da una valutazione individualizzata, compiuta in modo documentato dall'autorità,

---

<sup>71</sup> Corte Eur. Dir. Uomo, 26 marzo 1996, *Doorson c. Paesi Bassi*, cit., § 70.

<sup>72</sup> Cfr. Corte Eur. Dir. Uomo, 20 novembre 1989, *Kostovski c. Paesi Bassi*, cit., § 44.

<sup>73</sup> Per la Corte europea, le restrizioni apportate ad un diritto hanno carattere proporzionale se il mezzo utilizzato è proporzionale allo scopo perseguito: cfr. Grande Camera, 14 dicembre 2006, *Markovic and Others v. Italy*, ric. n. 1398/03, par. 99.

tenendo conto di specifici fattori di pericolosità attribuibili all'imputato o all'organizzazione criminale di cui faccia parte<sup>74</sup>.

Rispetto ai membri delle forze di polizia e dei servizi di sicurezza l'anonimato, da circoscrivere comunque a situazioni eccezionali, può invece essere legato all'esigenza di assicurare la protezione di un agente impiegato in attività segrete e dei suoi familiari o di non compromettere la possibilità di utilizzarlo in analoghe operazioni future.

«In the Court's opinion, the balancing of the interests of the defence against arguments in favour of maintaining the anonymity of witnesses raises special problems if the witnesses in question are members of the police force of the State. Although their interests - and indeed those of their families - also deserve protection under the Convention, it must be recognised that their position is to some extent different from that of a disinterested witness or a victim. They owe a general duty of obedience to the State's executive authorities and usually have links with the prosecution; for these reasons alone their use as anonymous witnesses should be resorted to only in exceptional circumstances. In addition, it is in the nature of things that their duties, particularly in the case of arresting officers, may involve giving evidence in open court»<sup>75</sup>.

Circa le modalità di assunzione della testimonianza anonima, si è ritenuto che la posizione di svantaggio della difesa possa essere adeguatamente controbilanciata da una procedura in cui l'audizione protetta del teste avvenga senza l'intervento dell'imputato, ma con la partecipazione attiva del difensore e in presenza del giudice. Tuttavia, mentre secondo una giurisprudenza risalente quest'ultimo doveva essere posto a conoscenza della identità del soggetto al fine di poterne controllare la credibilità<sup>76</sup>, tale condizione non è più richiesta, considerando sufficiente

<sup>74</sup> 28 febbraio 2006, *Krasniki c. Repubblica Ceca*

<sup>75</sup> Cfr. *Corte Eur. Dir. Uomo*, 23 aprile 1997, *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, cit., § 50 s., di cui v. anche § 56 per l'affermazione secondo la quale gli speciali doveri dei dipendenti delle forze dell'ordine consentono di mantenere il loro anonimato soltanto in casi eccezionali sicuramente più limitati di quelli eventualmente previste per le altre persone.

<sup>76</sup> *Corte Eur. Dir. Uomo*, 23 aprile 1997, *Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, cit., § 50 s



la possibilità per il tribunale e il difensore di vedere e ascoltare il teste anonimo durante la sua deposizione dibattimentale.

L'ultima linea guida generale riguarda la regola di valutazione della prova: perché il procedimento possa dirsi “fair”, quando all'interno dello stesso sia stata ammessa una testimonianza anonima, è necessario che la eventuale condanna non sia stata basata «solely or at least to decisive extent» sulla stessa. Si tratta di un vero e proprio sbarramento: nel caso in cui, infatti, la prova abbia avuto valore esclusivo o determinante a nulla servono gli accorgimenti sopra menzionati per salvare il procedimento e giudicarlo equo.

«Even when “counterbalancing” procedures are found to compensate sufficiently the handicaps under which the defence labours, a conviction should not be based either solely or to a decisive extent on anonymous statements»<sup>77</sup>.

## **10. LA VALUTAZIONE DELLA TESTIMONIANZA ANONIMA DOPO LE SENTENZE AL-KHAWAJA C. REGNO UNITO E SCHATSCHASCHWILI C. GERMANIA**

Sin dal caso *Doorson*, la Corte si è preoccupata di fissare una soglia minima di tutela del diritto di difesa che ogni Stato sia in grado di osservare. Essa, infatti, impone di verificare se – anche laddove non sia stata garantita all'accusato un'occasione «adeguata e sufficiente»<sup>78</sup> di interrogare i testimoni a carico – la condanna si basi «esclusivamente o in maniera determinante»<sup>79</sup> sulle dichiarazioni rilasciate da testimoni coperti dall'anonimato. In altre parole, una sentenza di condanna non può essere pronunciata quando l'unica o determinante prova della colpevolezza sia

---

<sup>77</sup> V. Corte Eur. Dir. Uomo, 26 marzo 1996, *Doorson c. Paesi Bassi*, cit., § 70 per l'affermazione generale secondo cui i principi di un processo equo impongono di contemperare con gli interessi della difesa quelli delle vittime e dei testimoni, parimenti protetti dalle norme pattizie. In dottrina cfr. UBERTIS, Giulio, *Principi di procedura penale europea*, op. cit., pp. 52 s.

<sup>78</sup> Corte, 27 febbraio 2001, Lucà c. Italia

<sup>79</sup> Corte, 14 dicembre 1999, A.M. c. Italia

rappresentata da testimonianze anonime o indirette, senza comportare un'ingiustificata restrizione del diritto di difesa, di per sé, incompatibile con l'art. 6, par. 3, lett. *d* Cedu.

L'impossibilità di fondare una condanna esclusivamente o in misura determinante sul contributo probatorio dei testimoni anonimi è sempre stata considerata una sorte di regola di chiusura del sistema, che operava anche quando gli altri requisiti (concernenti l'ammissione e l'assunzione della testimonianza) erano stati soddisfatti.

Su questo quadro, tuttavia, bisogna registrare un «parziale overruling»<sup>80</sup> della Grande Camera in tema di testimoni assenti<sup>81</sup> inaugurato con la nota sentenza *Al-Khawaja c. Regno Unito*<sup>82</sup> e meglio specificato più

<sup>80</sup> ZACCHE', Francesco, Rimodulazione della giurisprudenza europea sui testimoni assenti, in *Diritto penale contemporaneo*, 17 gennaio 2012, p. 5, consultabile all'indirizzo internet [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it). Anche il giudice BRATZA (cfr. Grande Camera, 15 dicembre 2011, *Al-Khawaja c. Regno Unito*, *opinion concordante du juge Bratza*, § 3) parla di «nouveau principe formulé par la Court». Particolarmente chiaro nel negare il senso di un overruling alla sentenza *Al-Khawaja c. Regno Unito*, appare FERRUA, Paolo, Quattro fallacie in tema di prova, in *Diritto penale e giustizia*, 2014, 1.

<sup>81</sup> Per testimoni assenti s'intendono i soggetti che, dopo aver reso dichiarazioni a contenuto testimoniale nelle fasi anteriori al giudizio, non depongono in sede dibattimentale perché deceduti, gravemente malati, irrimediabili, sentiti all'estero, titolari di un diritto a non rispondere, o intimiditi (quest'ultima era in particolare la situazione presa in esame dalla sentenza *Al-Khawaja*). Parla di «absent witness», LONATI, Simone, *Il diritto dell'accusato a "interrogare o fare interrogare" le fonti di prova a carico*, op. cit. p. 195; MAFFEI, Stefano, Prova d'accusa e dichiarazioni di testimoni "assenti" in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in *Cassazione penale*, 2001, p. 2844; SPENCER, Jhon R., *Hearsay evidence in criminal proceedings*, op. cit. p. 43; UBERTIS, Giulio, La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giurisprudenza sovranazionale, in Id., *Argomenti di procedura penale*, 3 ed., Milano, Giuffrè 2011, p. 139.

<sup>82</sup> Grande Camera, 15 dicembre 2011, *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito*. Cfr., per la giurisprudenza successiva, Corte, 15 ottobre 2013, *Sandru c. Romania*; Corte, 25 aprile 2013, *Yevgeniy Ivanov c. Russia*; Corte, 11 dicembre 2012, *Asadbeyli e altri c. Azerbaijan*; Corte, 3 maggio 2012, *Salikhov c. Russia*. V., in dottrina, BIRAL, Marianna, The Right to Examine or Have Examined Witnesses as a Minimum Right for a Fair Trial, cit. p. 342 s.; DENNIS, Ian, *Al-Khawaja and Tahery v. United Kingdom*, Commentary, in *The Criminal Law Review*, 2012, p. 376; CASIRAGHI, Roberta, Testimoni assenti: la Grande Camera ridefinisce la regola della "prova unica o determinante", in *Cassazione*

recentemente con la sentenza *Schatschaschwili c. Germania*<sup>83</sup>. Si tratta di pronunce rivoluzionarie<sup>84</sup>, nelle quali, com'è noto, i giudici di Strasburgo, rendendo più flessibile la regola della prova “unica e determinante”, accettano una riduzione di quello standard minimo di tutela richiesto in molteplici pronunce di condanna contro gli Stati membri. Ecco allora che la dichiarazione decisiva mai sottoposta al confronto non determina automaticamente una violazione della Convenzione; semplicemente, la Corte dovrà compiere un esame più scrupoloso, per valutare se siano state attivate adeguate misure di bilanciamento («strong procedural safeguards»)<sup>85</sup>.

«First, there must be a good reason for the non-attendance of a witness. Second, when a conviction is based solely or to a decisive degree on depositions that have been made by a person whom the accused has had no opportunity to examine or to have examined, whether during the investigation or at the trial, the rights of the defence may be restricted to an extent that is incompatible with the guarantees provided by Article 6 (the so-called “sole or decisive rule”) (ibid., § 119). As regards the application of the latter rule, the Grand Chamber concluded that where a hearsay statement is the sole or decisive evidence against a defendant, its admission as evidence will not automatically result in a breach of Article 6 § 1. At the same time where a conviction is based solely or decisively on the evidence of absent witnesses, the Court must subject the proceedings to the most searching scrutiny. The question in each case is whether there are sufficient counterbalancing factors in place, including measures that permit a fair and proper assessment of the reliability of that evidence to take place. This would permit a conviction to be based on such evidence only if it is sufficiently reliable given its importance in the case».

---

*penale*, 2012, pp. 3217-3128; UBERTIS, Giulio; VIGANÒ, Francesco, (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, op. cit., pp. 218 s.; ZACCHÉ, Francesco, Rimodulazione della giurisprudenza europea sui testimoni assenti, cit.

<sup>83</sup> Grande Camera, 15 dicembre 2015, *Schatschaschwili c. Germania*. Cfr., anche, sia pure con diverse sfumature, Corte, 5 novembre 2015, *Chukayev c. Russia*, § 125; Corte, 27 marzo 2014, *Matytsina c. Russia*, § 163; Corte, 18 luglio 2013, *Vronchenko c. Estonia*, § 58.

<sup>84</sup> AURIEMMA, Mara, Sulla prova “unica o determinante”. Il caso *Al-Khawaja c. Regno Unito*, in *Archivio penale*, 2014, p. 571.

<sup>85</sup> Così DENNIS, Ian, *Al-Khawaja and Tahery v. United Kingdom*, cit., p. 376.

La logica del bilanciamento è qui portata alle estreme conseguenze<sup>86</sup>: cade la soglia minima al di sotto della quale i diritti della difesa non possono cedere il passo ad interessi concorrenti; di fatto si può validamente fare a meno del contraddittorio, anche se l'elemento "viziato" ha importanza determinante per la sentenza di condanna. Bastano salvaguardie procedurali che compensino, nella misura maggiore possibile, le *chances* difensive precluse.

Ragionando in questi termini, nel caso *Al-Khawaja c. Regno Unito*, la Corte menziona quali misure adeguate a soddisfare le esigenze difensive: a) gli stringenti presupposti a cui è subordinato il recupero delle conoscenze pre-dibattimentali; b) il divieto di cumulo dello *status* di testimone assente ed anonimo; c) l'obbligo per il giudice del dibattimento di fare una prognosi circa l'impatto che la prova potrebbe avere in termini di pregiudizio per la difesa, andando ad escludere quella dichiarazione la cui ammissione porterebbe più svantaggi che vantaggi (in termini di equità del procedimento); d) l'obbligo di arrestare il procedimento nel caso in cui ci si accorga che esso regge unicamente o in misura determinante su una fonte probatoria talmente poco convincente che, considerate la sua rilevanza, un'eventuale condanna sarebbe ingiusta; e) la necessità che la giuria venga messa in guardia circa i rischi connessi all'affidamento su una prova estranea al contraddittorio.

Più di recente, nella sentenza della Grande Camera, 15 dicembre 2015, *Schatschaschwili c. Germania*, la Corte, accertato il valore determinante delle prove unilaterali, costituenti le sole testimonianze oculari del fatto, individua i seguenti possibili fattori di bilanciamento: le prove corroboranti (le testimonianze indirette, i dati provenienti da intercettazioni e da GPS, le somiglianze con un altro fatto di reato commesso dall'accusato), la valutazione prudente del giudice, l'opportunità per l'imputato di spiegare gli accadimenti e di mettere in discussione la credibilità dei testimoni assenti – conoscendo la loro identità – anche attraverso l'interrogatorio dei testimoni de relato<sup>87</sup>.

<sup>86</sup> BIRAL, Marianna, *The Right to Examine or Have Examined Witnesses as a Minimum Right for a Fair Trial*, cit. p. 342

<sup>87</sup> Grande Camera, 15 dicembre 2015, *Schatschaschwili c. Germania*, cit.

In generale, quindi, possono venire in considerazione come fattori in grado di colmare il *deficit* subito dalla difesa in presenza di dichiarazioni anonime: la maniera in cui le garanzie legali sono state applicate<sup>88</sup>, le possibilità offerte all'imputato per far fronte agli ostacoli con i quali si è dovuto confrontare<sup>89</sup>, il modo in cui il giudice ha condotto il procedimento nel suo insieme<sup>90</sup>, l'eventuale riproduzione in dibattimento della videoregistrazione dell'audizione svolta in indagine dal giudice istruttore<sup>91</sup> e così via. A tale proposito, comunque, la Corte non predispone alcun catalogo dei «counterbalancing factor»<sup>92</sup> in astratto reperibili, in modo da poter avere il più ampio margine di manovra nella valutazione concreta delle circostanze del caso.

La nuova impostazione della Corte europea – in termini di annacquamento della garanzia convenzionale – ha avuto dei riflessi anche con riguardo alla giurisprudenza in tema di utilizzo della testimonianza anonima. Per i giudici di Strasburgo, infatti, anche se i problemi posti dai testimoni assenti e da quelli anonimi non sono identici, le due situazioni non differiscono in linea di principio sul piano del potenziale svantaggio per la difesa dell'imputato.

«The Grand Chamber further noted that while the problems raised by anonymous and absent witnesses are not identical, the two situations are not different in principle, since each results in a potential disadvantage for the defendant. The underlying principle is that the defendant in a criminal trial should have an effective opportunity

---

<sup>88</sup> V., per esempio, Corte, 17 settembre 2013, Brzuszczynski c. Polonia, cit., Corte, 9 luglio 2013, Sica c. Romania.

<sup>89</sup> V., per esempio, Corte, 2 aprile 2013, D.T. c. Paesi Bassi.

<sup>90</sup> V., per esempio, Corte, 16 ottobre 2012, McGlynn c. Regno Unito.

<sup>91</sup> Cfr., Corte, 3 luglio 2014, Nikolitsas c. Grecia, § 38; Corte, 22 novembre 2012, Tseber c. Repubblica ceca, § 62.

<sup>92</sup> Per alcuni esempi di misure dirette a controbilanciare il deficit dialettico, cfr. Corte, 7 gennaio 2014, Prajina c. Romania; Corte, 17 settembre 2013, Brzuszczynski c. Polonia. Per la garanzia consistente nel mostrare in dibattimento la videoregistrazione delle dichiarazioni dei testimoni assenti in modo da permettere alle parti d'osservare il comportamento del teste sotto esame e farsi un'opinione sulla sua attendibilità, v. Corte, 3 aprile 2012, Chmura c. Polonia; Corte, 10 gennaio 2012, A.G. c. Svezia.

to challenge the evidence against him. This principle requires not merely that a defendant should know the identity of his accusers so that he is in a position to challenge their probity and credibility but that he should be able to test the truthfulness and reliability of their evidence, by having them orally examined in his presence, either at the time the witness was making the statement or at some later stage of the proceedings»<sup>93</sup>.

Si è così escluso che una condanna basata in modo determinante sulla deposizione di un testimone anonimo che la difesa non abbia mai potuto interrogare violi il dettato convenzionale qualora, in primo luogo, l'assenza e l'anonimato trovino giustificazione nell'esigenza di salvaguardare l'incolumità del testimone e, in secondo luogo, sia assicurato un idoneo controbilanciamento alle limitazioni difensive<sup>94</sup>. Nel caso di specie sono state reputate adeguate garanzie la presenza di riscontri, la conferma dell'identità e della credibilità del teste da parte di un ufficiale di polizia e del procuratore, lo svolgimento dell'interrogatorio del testimone anonimo ad opera del presidente del tribunale di fronte a tutti i membri dell'organo giudicante<sup>95</sup>.

Analogamente, hanno rappresentato adeguati fattori di bilanciamento di un uso decisivo della dichiarazione anonima il fatto che i testimoni anonimi siano stati sentiti dinanzi all'intero collegio giudicante (potendo i singoli giudici ottenere un'impressione personale dei testimoni) e la partecipazione all'udienza, seppur tramite collegamento audio, dell'imputato e del suo difensore, i quali sono stati posti nella condizione di porre domande a cui il testimone ha risposto, salvo quando la risposta poteva svelarne l'identità<sup>96</sup>.

Soltanto l'assenza di solide salvaguardie procedurali che consentono un equo processo e corretto giudizio sull'affidabilità della

---

<sup>93</sup> Corte, 1° settembre 2015, *Rozuecki c. Polonia*, par. 56; Corte, 10 aprile 2012, *Ellis, Simms e Martin c. Regno Unito*, par. 78.

<sup>94</sup> Corte, 17 aprile 2012, *Sarkizov e altri c. Bulgaria*, par. 57 s., la quale ha compiuto tale duplice vaglio anche con riguardo a una testimonianza anonima non determinante.

<sup>95</sup> Corte, 6 dicembre 2012, *Pesukic c. Svizzera*, par. 46 s.

<sup>96</sup> Corte, 1° settembre 2015, *Rozumecki c. Polonia*, par. 57 s.

testimonianza decisiva di una fonte determina dunque la violazione dell'art. 6 par. 1 e 3 lett. *d* Cedu<sup>97</sup>, ancor più laddove la compressione del diritto di difesa sia motivata da mere ragioni di economia processuale<sup>98</sup>.

«The Court concluded, applying the approach in *Al-Khawaja and Tahery*, that in cases concerning anonymous witnesses, Article 6 par. 3 lett. *d* imposed three requirements: first, there had to be a good reason to keep secret the identity of the witness; second, the Court had to consider whether the evidence of the anonymous witness was the sole or decisive basis of the conviction; and third, where a conviction was based solely or decisively on the evidence of anonymous witnesses, the Court had to satisfy itself that there were sufficient counterbalancing factors, including strong procedural safeguards, to permit a fair and proper assessment of the reliability of that evidence to take place»<sup>99</sup>.

## 11. CONCLUSIONI

Gli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte europea non convincono. Ci troviamo di fronte ad un ulteriore e preoccupante arretramento sulla garanzia del contraddittorio che, soprattutto in caso di anonimato, appare davvero poco tollerabile. Prima dell'*overruling* in questione, la Corte impediva che le dichiarazioni rilasciate da testimoni anonimi – se sole o determinanti – potessero fondare la ricostruzione giudiziale del fatto, essendone consentito al massimo un uso indiretto. Oggi, il giudice europeo pare accontentarsi di molto meno, accettando l'uso esclusivo o determinante di prove assunte senza contraddittorio, quando le stesse siano controbilanciate da forti garanzie procedurali.

---

<sup>97</sup> Corte, 23 giugno 2015, *Balta e Demir c. Turchia*, par. 54 s.

<sup>98</sup> Cfr. Corte, 23 giugno 2016, *Moumen c. Italia*. V., anche, Corte, 26 febbraio 2013, *Papadakis c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, relativamente ad una vicenda ove l'agente provocatore è stato sentito, durante il dibattimento, in una sede protetta, in forma anonima e senza alcun collegamento audiovisivo con l'accusato e il suo difensore, a cui era poi stata concessa solo un'ora per leggere i verbali e porre delle domande per iscritto al teste.

<sup>99</sup> Cfr. Corte, 23 giugno 2016, *Moumen c. Italia*, § 51.

Pur ammettendo la necessità di tutelare, all'interno del processo penale, diritti di soggetti diversi dall'imputato e pur riconoscendo l'urgenza, a fronte di una situazione di pericolo per il testimone, di salvaguardarne l'incolumità, di preservare la fonte di prova e, quindi, di conservarne il risultato, non si comprende, in realtà, quale garanzia processuale ("counterbalancing" procedures) possa restituire all'imputato ciò che gli viene tolto in termini di difesa non comunicandogli l'identità del testimone.

Diversamente da quanto ritiene la Corte europea, d'altra parte, i problemi posti dai testimoni assenti e da quelli anonimi sul piano del potenziale svantaggio per la difesa dell'imputato non possono essere assimilabili. Questo per ovvie ragioni. La rivelazione all'imputato dell'identità dell'accusatore è elemento costitutivo e fondante del contraddittorio<sup>100</sup>. Una testimonianza o qualsiasi altro tipo di dichiarazione accusatoria può essere dolosamente falsa o semplicemente erronea e la difesa ha ben scarse possibilità di fare venire alla luce tale caratteristica se non possiede le corrette informazioni che consentono di valutare l'affidabilità del teste. L'attendibilità di un testimone, infatti, può porsi in dubbio non solo rilevando le incongruenze del suo racconto, ma anche contestandone l'integrità morale, la reputazione e l'interesse rispetto alle parti in causa<sup>101</sup>. Il divieto di porre domande relative all'identità del testimone, al suo luogo di residenza o alla sua professione, per non parlare dei quesiti relativi ai rapporti pregressi del dichiarante con l'accusato e con la vittima, impedisce di fatto al difensore di svelare situazioni e motivi in base ai quali il testimone possa essere ritenuto «prejudiced, hostile or unreliable». Solo l'imputato – e il suo difensore perché ne rappresenta, in questo caso, la voce – può essere a conoscenza di ragioni specifiche e pregresse per le quali il testimone potrebbe venir indotto a mentire e solo la consapevolezza di questa identità può consentirne l'eventuale smascheramento.

L'elemento costitutivo del contraddittorio è dunque soddisfatto solo quando l'identità dell'autore della dichiarazione accusatoria è resa nota

---

<sup>100</sup> Per una approfondita analisi sulla garanzia del contraddittorio, v. GIOSTRA, Glauco, *Contraddittorio (principio del)*. II) Diritto processuale penale, in *Enc. giur.*, vol. IX, Treccani, Roma, Agg. 2001, pp. 8 s.

<sup>101</sup> Come, tra l'altro, riconosciuto anche da Corte, 2 aprile 2013, Garofolo c. Sviz-zera, § 56; Corte, 10 maggio 2012, Aigner c. Austria, § 43.



all'imputato o al suo difensore<sup>102</sup>: non basta la comunicazione al pubblico ministero o alla Corte, poiché la difesa non potrebbe esercitare su di essi alcun controllo. Così come non pare un idoneo fattore di bilanciamento di un uso decisivo della dichiarazione anonima il fatto che il testimone sia stato sentito davanti alla Corte senza la possibilità per il difensore di partecipare all'esame e di porre domande sulla sua identità e sul suo passato.

Allo stesso modo, l'occultamento dell'aspetto fisico del dichiarante – misura precauzionale che di frequente caratterizza l'audizione del teste anonimo – impedisce al difensore di osservarne il comportamento e verificarne le reazioni (tra cui va annoverata l'espressività del volto) nel corso della deposizione. Tale problema, forse, può oggi ritenersi parzialmente circoscritto alla luce delle moderne tecnologie di distorsione delle immagini e del suono che consentono la video-trasmissione di ampie aree del corpo del dichiarante, preservandone nel contempo la segretezza dell'identità. Tuttavia è chiaro che anche tale forma di esame non potrà mai sostituire in termini di efficacia per la difesa la presenza fisica del dichiarante.

Non resta allora che compiere una scelta domandandosi se, in generale, l'accusa anonima possa essere tollerata nell'ambito di un processo che vuole ancora continuare a definirsi "equo" o se, invece, le motivazioni della "civiltà giuridica" debbano prevalere su quelle della necessità<sup>103</sup>.

Se proprio non si vuole rinunciare alla dichiarazione anonima nell'accertamento della verità giudiziale in relazione a determinati reati e in presenza di specifiche condizioni, non rimane, comunque, che ripristinare quella soluzione di compromesso adottata dalla Corte prima del suo *overruling* in tema di testimoni assenti, ossia lo sbarramento della testimonianza anonima all'uso esclusivo e determinate per fondare la sentenza di condanna. Confinare, in altre parole, l'utilizzo della dichiarazione anonima entro un preciso limite, al raggiungimento del quale l'interesse pubblicistico deve arrestarsi: quando l'elemento è decisivo, non esiste alcun *balancing test* convenzionalmente tollerabile.

---

<sup>102</sup> Per l'affermazione che la conoscenza dell'identità del testimone permette alla difesa di contestare in modo effettivo la credibilità del testimone, cfr. Corte, 9 luglio 2013, Sica c. Romania, § 73.

<sup>103</sup> Cfr. MIRAGLIA, Michela, Spunti per un dibattito sulla testimonianza anonima, in *Diritto penale contemporaneo*, 30 dicembre 2011, consultabile online all'indirizzo [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it).

## BIBLIOGRAFIA

AURIEMMA, Mara. Sulla prova “unica o determinante”. Il caso Al-Khawaja c. Regno Unito, in *Archivio penale*, 2014.

BALSAMO, Antonio. Testimonianze anonime ed effettività delle garanzie sul terreno del diritto vivente nel processo di integrazione giuridica europea, in *Cassazione penale*, 2006.

BARTOLE, Sergio; DE SENA, Pasquale; ZAGREBELSKY, Vladimiro. *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, Cedam, 2012;

BEERNAERT, Marie-Aude. Témoignage anonyme: un vent nouveau de Strasbourg, in *Revue de droit penal et de criminology*, 1997.

BERG, Leif. *Cohérence et impact de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme: liber amicorum Vincent Berger*, Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2013.

BERGER, Vincent. *Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme*, XII ed., Paris, Sirey, 2014.

BIRAL, Marianna. The Right to Examine or Have Examined Witnesses as a Minimum Right for a Fair Trial, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2014.

BURNS, Seamus. Blind Shots at a Hidden Target, in *New Law Journal*, 2008.

CALLEWAERT, Johan. Témoignages anonymes et droits de la défense, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 1990.

CASIRAGHI, Roberta. Testimoni assenti: la Grande Camera ridefinisce la regola della “prova unica o determinante”, in *Cassazione penale*, 2012.

CHIAVARIO, Mario. Commento all'art. 6, in BARTOLE, Sergio; CONFORTI, Benedetto; RAIMONDI, Guido (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*, Padova, Cedam, 2001.

CHOO, Andrew. *Hearsay and Confrontation in Criminal Trial*, Oxford, Clarendon Press, 1996.

DACAUX, Emmanuel; IMBERT, Pierre Henri; PETTITI, Louis Edmond (edited by). *La Convention européenne des droits de l'homme, Commentaire article par article*, Paris, Economica, 1995.

DE CATALDO NEUBURGER, Luisella. *Esame e controesame nel processo penale*, Padova, Cedam, 2000.

DE SALVIA, Michele. *Compendium della CEDU*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2000.

DELMAS-MARTY, Mareille. *Pour un droit commun*, Paris, Le Seuil, 1994.

DENNIS, Ian. Al-Khawaja and Tahery v. United Kingdom, Commentary, in *The Criminal Law Review*, 2012.

DI STASI, Angela (a cura di). *CEDU e ordinamento italiano*, Padova, Cedam, 2016.

DOAK, Jonathan; HUXLEY-BINNS, Rebecca. Anonymous Witnesses in England and Wales: Charting a Course from Strasbourg?, in *The Journal of Crime Law*, 2009, v. 73, n. 6.

DOURNEAU-JOSETTE, Pascal. Convention européenne des droits de l'homme: jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière pénale, in *Rubrique de l'Encyclopédie Dalloz, Répertoire de Droit Pénal et de Procédure Penale*, Paris, 2013.

DWORKIN, Ronald. *Taking Rights Seriously*, Cambridge, Harvard University Press., 1977.

FERRUA, Paolo. Quattro fallacie in tema di prova, in *Diritto penale e giustizia*, 1, 2014.

FOCARELLI, Carlo. *Equo processo e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, Cedam, 2001.

FRIEDMAN, Richard. Face to Face: Rediscovering the Right to Confront Prosecution Witnesses, in *The International Journal of Evidence & Proof*, 2004.

GANSHOF VAN DER MEERSCH, Walter J. Quelques aperçus de la méthode d'interprétation de la Convention de Rome du 4 novembre 1950 par la Cour européenne des droits de l'homme, in AA.VV., *Mélanges offerts à Robert Legros*, Brussels, Editions de l'Université del Bruxelles, 1985.

GANSHOF VAN DER MEERSCH, Walter J. Les méthodes d'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme, in TURP, Daniel; BEAUDOIN, Gerald, *Perspectives canadiennes et européennes des droits de la personne*, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1986.

GOSS, Ryan. *Criminal Fair Trial Rights*, Portland, Hart Publishing 2014.

GREER, Steven. *The European Convention on Human Rights: Achievements, Problems and Prospects*, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

GREVI, Vittorio. Principi e garanzie del "giusto processo" penale nel quadro europeo, in AA.VV., LANFRANCHI, Lucio (a cura di), *La Costituzione europea tra Stati nazionali e globalizzazione*, Ist. enc. it., Roma, 2004.

HARRIS, David John. O'BOYLE, Michael; WARBRICK, Colin (edited by) *Law of the European Convention on Human Rights*, III ed., Oxford-New York, Oxford University Press, 2014.

HOWARTH, David. The Criminal Evidence (Witness Anonymity) Act, in *Archbold News*, 2008.

HOYANO, Laura C. H.. Coroners and Justice Act 2009: special measures directions take two: entrenching unequal access to justice?, in *Criminal Law Review*, 2010.

JACOBS, Francis; WHITE, Robin; OVEY, Clare (edited by). *The European Convention on Human Rights*, Oxford, Oxford University Press, 2014.

JACOT-GUILLARMOD, Olivier, Règles. Méthodes et principes d'interprétation dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, in DCAUX, Emmanuel; IMBERT, Pierre Henri; PETTITI, Louis Edmond (edited by). *La Convention européenne des droits de l'homme, Commentaire article par article*, Paris, Economica, 1995.

KLIP, André. *European Criminal Law. An Integrative Approach*, III ed., Antwerp, Intersentia.

KOSTORIS, Roberto E.. *Manuale di procedura penale europea*, Milano, Giuffrè, 2017.

KOSTORIS, Roberto E.. *I consulenti tecnici nel processo penale*, Milano, Giuffrè, 1993.

LEACH, Philip. *Taking a case to the European Court of Human Rights*, Oxford-New York, Oxford University Press, 2011.

LONATI, Simone. *Il diritto dell'accusato a "interrogare o fare interrogare" le fonti di prova a carico*, Torino, Giappichelli, 2008.

LONATI, Simone. Fair Trial and the Interpretation Approach Adopted by the Strasbourg Court, in *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, 2017.

MAFFEI, Stefano. *The European Right to Confrontation in Criminal Proceedings – Absent, Anonymous and Vulnerable Witnesses*, Groningen, Europa Law Pub Netherlands, 2006.

MAFFEI, Stefano. *Il diritto al confronto con l'accusatore*, Piacenza, La Tribuna, 2003.

MAFFEI, Stefano. Prove d'accusa e dichiarazioni di testimoni «assenti» in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in *Cassazione penale*, 2001.

MARINGELE, Sarah. *European Human Rights Law. The work of European Court of Human Rights*, Hamburg, Anchor Academic Publishing, 2014.

MATSCHER, Franz. Methods of Interpretation of the Convention, in MCDONALD, Ronald St. J.; MATSCHER, Franz; PETZOLD, Herbert (edited by). *The European*

*System for the Protection of Human Rights*, Dordrecht, Boston, London, Kluwer Law Intl, 1993.

MATSCHER, Franz. Le principe du contradictoire, in *Documentação e direito comparado*, 1998.

MCINERNEY-LANKFORD, Siobhan. Fragmentation of International Law Redux: the Case of Strasbourg, in *Oxford Journal Legal Studies*, 2012, 32, (3).

MOSLER, Hermann. Problems of Interpretation in the Case Law of the European Court of Human Rights, in KALSHOVEN, Frits. *Essay on the Development of the International Legal Order*, Leyden, Springer, 1980.

O'BRIAN, William. The Right of Confrontation: Us and European Prospective, in *Law Quarterly Review*, 2005.

OMEROD, David. Evidence: Witnesses Anonymity, in *Criminal Law Review*, 2007.

ORMEROD, Daniel. *Blackstone's Criminal Practice*, Oxford, Oxford University Press, 2012.

ORMEROD, Daniel; CHOO, Andrew; EASTER, Rachel L.. Coroners and Justice Act 2009: the "witness anonymity" and "investigation anonymity" provisions, in *Criminal Law Review*, 2010.

OST, François. Les directives d'interprétation adoptées par la Cour européenne des droits de l'homme; l'esprit plutôt que la lettre?, in PERRIN, Jean François (edited by), *Les règles d'interprétation*, Freiburg, Ed. Universitaires, 1989.

OST, François. Originalità dei metodi di interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo, in DELMAS-MARTY, Mareille (a cura di), *Verso un'Europa dei diritti dell'uomo*, Padova, Cedam 1994.

REYNOLDS, Michael; KING, Philip S.D.. *The Expert Witness and His Evidence*, 2 ed., Oxford, Blackwell Scientific Publications, 1992.

RENUCCI, Jean François. *Droit européen des droits de l'homme – Contentieux européen*, Paris, Lgdj, 2010.

SALVADEGO, Laura. La normativa internazionale sulla protezione dei testimoni nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale, in *Rivista di diritto internazionale*, 2014.

SATZGER, Helmut. *International and European Criminal Law*, München, Hart Pub Ltd, 2012.

SPENCER, Jhon R.. *Hearsay Evidence in Criminal Proceedings*, Oxford, Hart Publishing, 2008.

SUDRE, Frédéric; MARGUÉNAUD, Jean Pierre; ANDRIANTSIMBAZOVINA, Joël; GOUTTENOIRE, Adeline; GONZALES, Gèrarde; MILANO, Laure; SURREL, Hélène. *Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme*, VII ed., Paris, Presses Universitaires de France, 2015.

SUDRE Frédéric. *Les conflits de droits dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, Anthemis 2014.

SUDRE, Frédéric. A propos du dynamisme interpretative de la Cour européenne des droit de l'homme', in *La Semaine Juridique, Edition Générale*, 11 Juillet 2001, I, no. 335.

SUDRE, Frédéric (edited by). *L'interprétation de la Convention européenne des droit de l'homme*, Brussels, Nemesis-Bruylant, coll. « *Droit et justice* », n. 21, Bruxelles, 1998.

TONAMI, Koji. *Yoroppa Jinken saibansho no hanrei* (Essential Cases of the European Court of Human Rights), Tokyo, Shinzan-sha, 2008.

UBERTIS, Giulio. *Principi di procedura penale europea*, Milano, Raffaello Cortina, 2000.

UBERTIS, Giulio; VIGANÒ, Francesco; (a cura di). *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino, Giappichelli, 2017.

UBERTIS, Giulio. La prova dichiarativa debole: problemi e prospettive in materia di assunzione della testimonianza della vittima vulnerabile alla luce della giurisprudenza sovranazionale, in Id., *Argomenti di procedura penale*, 3 ed., Milano, Giuffrè 2011.

VAN DIJK, Pietr; VAN HOFF, Fried; VAN RIJIN, Arjen; ZWAAK, Leo (edited by), *Theory and practice of the European Convention on Human Rights*, Antwerpen – Oxford, Intersentia, 2006.

VIGANÒ, Francesco. Il giudice penale e l'interpretazione conforme alle norme sovranazionali, in CORSO, Pier Maria; ZANETTI, Elena (a cura di). *Studi in onore di Mario Pisani*, II, Rimini, La Tribuna, 2010.

VOGLIOTTI, Massimo. La logica floue della Corte europea dei diritti dell'uomo tra tutela del testimone e salvaguardia del contraddittorio: il caso delle "testimonianze anonime", in *Giurisprudenza italiana*, 1997.

WARD, Alan George. The Evidence of Anonymous Witnesses in Criminal Courts: now and into the future, in *The Denning Law Journal*, 2009, vol. 21.

ZACCHÈ, Francesco. Gli effetti della giurisprudenza europea in tema di privilegio contro le autoincriminazioni e diritto al silenzio, in BALSAMO, Antonio; KOSTORIS,

Roberto E. (a cura di), *Giurisprudenza europea e processo penale italiano*, Torino, Giappichelli, 2010.

ZACCHÈ, Francesco. Il diritto al confronto nella giurisprudenza europea, in GAITO, Alfredo; CHINNICI, Daniela (a cura di), *Regole europee e processo penale*, Padova, Cedam, 2016.

ZACCHÈ, Francesco. Rimodulazione della giurisprudenza europea sui testimoni assenti, in *Diritto penale contemporaneo*, 17 gennaio 2012, consultabile all'indirizzo internet [www.penalcontemporaneo.it](http://www.penalcontemporaneo.it).

ZAGREBELSKY, Gustavo. *Il diritto mite*, Torino, Feltrinelli, 1992.

ZAGREBELSKY, Vladimiro. Relazione svolta al convegno “Processo penale e giustizia europea” (Torino, 26-27 settembre 2008), in AA. VV., *Processo penale e giustizia europea. Omaggio a Giovanni Conso*. Atti del Convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, Torino, 26-27 settembre, Giuffrè, 2010.

### **Informações adicionais e declarações dos autores (integridade científica)**

*Declaração de conflito de interesses (conflict of interest declaration):* o autor confirma que não há conflitos de interesse na realização das pesquisas expostas e na redação deste artigo.

*Declaração de autoria e especificação das contribuições (declaration of authorship):* todas e somente as pessoas que atendem os requisitos de autoria deste artigo estão listadas como autores; todos os coautores se responsabilizam integralmente por este trabalho em sua totalidade.

*Declaração de ineditismo e originalidade (declaration of originality):* o autor assegura que o texto aqui publicado não foi divulgado anteriormente em outro meio e que futura republicação somente se realizará com a indicação expressa da referência desta publicação original; também atesta que não há plágio de terceiros ou autoplágio.

### Dados do processo editorial

(<http://www.ibraspp.com.br/revista/index.php/RBDPP/about/editorialPolicies>)

- Recebido em: 23/01/2019
- Controle preliminar e verificação de plágio: 23/01/2019
- Avaliação 1: 28/01/2019
- Avaliação 2: 25/02/2019
- Decisão editorial preliminar: 27/02/2019
- Retorno rodada de correções: 28/02/2019
- Decisão editorial final: 28/02/2019

### Equipe editorial envolvida

- Editor-chefe: 1 (VGV)
- Editora-associada: 1 (BC)
- Revisores: 2

### COMO CITAR ESTE ARTIGO:

LONATI, Simone. Un invito a compiere una scelta di civiltà: la Corte europea dei diritti dell'uomo rinunci all'uso della testimonianza anonima come prova decisiva su cui fondare una sentenza di condanna. *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, Porto Alegre, vol. 5, n. 1, p. 341-388, jan./abr. 2019.  
<https://doi.org/10.22197/rbdpp.v5i1.226>



Esta obra está licenciada com uma Licença *Creative Commons Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional*.